

**COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

II.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 OTTOBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (230);	
RICCIO STEFANO: Concessione di indennità e contributi per danni di guerra. (54)	3
PRESIDENTE	3, 4, 8, 9, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 30, 31, 32, 36, 37
RICCIO, <i>Relatore</i>	4, 5, 11, 18, 31
FUMAGALLI	4
TROISI, <i>Relatore</i>	4, 19, 36
BOSCO LUCARELLI	4
CAROLEO	5, 36
COLASANTO	5
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)</i>	5, 17, 18, 22, 37
CAVALLARI	5, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 30, 32, 36
SULLO	7, 20, 31, 32, 36
GHISLANDI	8
ROBERTI	9, 10, 11, 36
MATTEOTTI GIANCARLO	19
SANSONE	31, 36
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	37

La seduta comincia alle ore 9.

CAVALLARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (230) e della proposta di legge del deputato Riccio Stefano: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (54).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Riccio Stefano: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, e del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Abbiamo quindi al nostro esame il disegno di legge presentato dal Governo e il progetto di legge dell'onorevole Riccio. I due provvedimenti hanno il medesimo contenuto, in quanto il nostro collega, come dichiara espressamente nella relazione, non ha fatto altro che ripresentare il progetto quale venne formulato dalla nostra Commissione speciale nella passata legislatura e approvato dalla Camera. Il disegno di legge, presentato dal Governo con una brevissima relazione, è anche esso identico a quello già approvato nella passata legislatura.

È inutile che io dica ai colleghi che ricevo pressioni da varie parti — dato che le avranno ricevute essi stessi — affinché il progetto sia approvato al più presto nel testo attuale, salvo introdurre successivamente quelle modifiche che saranno dettate dalla pratica in seguito all'attuazione del provvedimento ai fini di un miglioramento del medesimo.

Ebbi l'opportunità di intervenire nella seduta del 28 luglio ultimo scorso, in occasione delle

dichiarazioni del Governo, nella quale fu presentato un ordine del giorno che dichiarava necessaria l'approvazione del progetto di legge al più presto per corrispondere alle aspettative delle varie categorie dei sinistrati e danneggiati di guerra. Se in esso vi sono delle lacune, queste potranno essere in seguito eliminate. Inoltre, dovendosi, come io penso, fare un testo unico con le varie leggi che hanno trattato la materia — un testo unico che comprenda anche la legge fondamentale della ricostruzione n. 261 del 1947 e la 409 del 1949 — in quella occasione, chiedendo al Parlamento la delega legislativa, si potrà pensare a migliorare la legge stessa. Ma in questo momento modificare il progetto di legge significherebbe aprire la strada ad altre richieste dei vari settori dei danneggiati di guerra, alle quali non sappiamo in che modo si potrebbe corrispondere. E nello stesso tempo, se cominciamo noi stessi a modificare la legge, il Senato potrebbe poi ritenersi autorizzato a portare anche esso più ampie modifiche. In tal caso la legge sarebbe rinviata di nuovo alla Camera, si andrebbe avanti ancora per molto tempo e il problema del risarcimento non sarebbe per ora risolto. Siamo a molti anni di distanza dalle distruzioni e per alcune parti del nostro Paese sono trascorsi ormai dieci anni dagli eventi bellici devastatori. È quindi urgente e necessario che il provvedimento sia approvato e reso operante al più presto.

Ciò posto, apro la discussione generale e do la parola al nostro relatore, onorevole Riccio.

RICCIO, Relatore. Ritengo di non dover aggiungere nulla a quanto ha detto il Presidente, poiché la Commissione annovera quasi tutti i componenti della passata legislatura, ad eccezione di qualche membro nuovo, come l'amico Sullo. Ma anche essi conoscono a fondo il problema per le discussioni che sono state fatte sia in Assemblea che in Commissione e, vorrei dire, anche nei corridoi di Montecitorio.

In questi giorni sono arrivate da tutte le associazioni dei sinistrati richieste per una sollecita approvazione. È vero che da troppe parti ci si dice che sussistono in questo provvedimento delle lacune che dovrebbero essere colmate. Però mi sembra sia ora atto di saggezza approvare il progetto di legge nel testo in cui è stato presentato, perfettamente identico a quello già approvato dalla Camera, salvo vedere, in base all'esperienza che si farà in sede di applicazione della legge stessa, se non sia il caso di integrare eventualmente le parti giuridica.

Non ho da aggiungere chiarimenti in rapporto alle singole norme, e mi permetto di pregare la Commissione di voler immediatamente passare all'esame e all'approvazione degli articoli così come sono formulati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

FUMAGALLI. Mi faccio eco delle assennate parole pronunciate dal Presidente e dal relatore. Questa legge si è indugiata troppo, per una lunga serie di anni, e noi ne sappiamo la ragione. Si sarebbe voluto fare di più, ma bisognava attenersi a quello che il Tesoro poteva mettere a nostra disposizione. Non si può raggiungere la mèta per motivi di forza superiore. Ma faccio presente che la legge è già stata nella precedente legislatura approvata all'unanimità, cosa che non ha precedenti, e, in considerazione di questa unanimità di consensi, io domando ai nuovi componenti della Commissione un atto di fede e di coerenza. Tengono presente che il provvedimento è stato lungamente meditato attraverso una lunga serie di sedute e ha dato risultati di unanime soddisfazione. Se ora modificiamo questo disegno di legge, sia pure in qualche piccolo particolare, daremmo luogo a nuove, lunghissime discussioni. Di fronte all'urgenza del medesimo non dobbiamo tardare oltre, ma dobbiamo approvarlo, anche se imperfetto, riservandoci di portare in seguito quelle modifiche che l'esperienza indicherà.

TROISI, Relatore. Formulo lo stesso voto di procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge. Desidero anche ricordare ai colleghi che nelle laboriose discussioni che tenemmo in seno alla Commissione si riuscì a migliorare sensibilmente il testo della legge, soprattutto sotto l'aspetto economico e finanziario. Riuscimmo ad ottenere notevoli miglioramenti, come quelli relativi allo stanziamento annuale nel bilancio, e, fra l'altro, anche delle disposizioni a favore del Mezzogiorno.

Per questi motivi, mi permetto di richiamarmi a quanto è stato scritto e detto in quella sede, e rivolgo ai colleghi la preghiera di procedere con la massima celerità.

BOSCO LUCARELLI. Sono uno dei nuovi membri della Commissione a cui l'amico Fumagalli chiedeva un atto di fede. Io lo faccio con piena coscienza, perché sono perfettamente d'accordo con lui. Il disegno di legge è imperfetto, però, se cominciamo a modificarlo, finiremmo per pregiudicare tutto. Sono pertanto del parere che esso debba essere approvato così com'è, tanto più che vi è stata unanimità nella precedente

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

Commissione, in gran parte costituita dagli stessi membri della Commissione attuale. In seguito, anche per iniziativa parlamentare, potremmo presentare un progetto di legge integrativo, quando effettivamente qualche anno di esperienza avrà indicato quali sono i difetti più gravi.

CAROLEO. Sono anche io uno dei nuovi membri della Commissione come l'amico Bosco Lucarelli. Aderisco volentieri alla richiesta del Presidente e dei colleghi per l'approvazione immediata della legge. Però vorrei dal relatore un chiarimento. Come mai non si è pensato di includere tra i danni di guerra anche quelli alle persone per cui non è prevista la pensione di guerra? Tra le tante lettere, che mi sono pervenute, ve n'è una che contempla il caso di persone investite da automezzi alleati, caso che è escluso dalle provvidenze.

RICCIO, *Relatore*. Per tutti coloro che siano stati investiti da automezzi alleati o non alleati c'è la pensione così detta civile. Comunque questi casi escono fuori dall'ambito della presente legge la quale si occupa del risarcimento per danni ai beni e non alle persone.

CAROLEO. Si potrebbero aggiungere le persone.

RICCIO, *Relatore*. Occorrerebbe tutta una altra strumentazione. Per i danni alle persone vi è un'altra legge e vi sono le pensioni civili.

COLASANTO. L'approvazione alla unanimità, a cui ha accennato l'onorevole Fumagalli, fu in funzione di un criterio di opportunità adottato per corrispondere a particolari istanze provenienti specialmente dai settori industriali. Il Governo diceva di non poter disporre ulteriori finanziamenti e tra i due mali accettammo il minore. Ora, se il rappresentante del Governo potesse dire che vi è la possibilità di aumentare gli stanziamenti, potremmo apportare quelle piccole modifiche interessanti la parte finanziaria. Se invece quel criterio di opportunità valesse ancora, allora converrebbe approvare il disegno di legge così come è formulato. In questo caso, però, dovremmo almeno votare un ordine del giorno per invitare il Governo a fare qualche cosa di altro non appena ciò sia possibile.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Riguardo al punto sul quale l'onorevole Colasanto ha richiamato l'attenzione della Commissione, dichiaro che il Governo non può che restare fermo sulla precedente posizione. Faccio anche osservare che il Governo, facendo proprio il testo votato

dalla Commissione, ha espresso con tale atto il suo pensiero in rapporto all'urgenza della legge. Nessuno dei colleghi ignora che il disegno di legge contiene delle imperfezioni, ma occorre riconoscere che vi sono varie disposizioni sulle quali il Governo ha resistito ad oltranza ed è rimasto battuto dal voto della Commissione e qualche volta anche dal voto dell'Assemblea. Quindi, facendo propria la legge come la Commissione l'ha votata, evidentemente il Governo si è reso conto dell'estrema urgenza della sua approvazione.

CAVALLARI. Non è certo per il gusto di levare una voce di dissenso con quelle concordi sentite fino ad ora, che io parlo. Ma desidero far presenti le nostre riserve sulla impostazione che mi sembra sia stata data dai colleghi che sono intervenuti in precedenza. Si è parlato di un atto di fede. Non sarò certo io, specialmente per la parte politica cui appartengo, che mi sottrarrò a questo atto di fede. Però un atto di fede, secondo me, deve essere inteso in un altro modo: non fede astratta, senza un concreto appoggio nella realtà, ma fede che trovi la sua fondatezza in qualche cosa che possa persuaderci e tranquillizzare la nostra coscienza. Un atto di fede, come ci è stato richiesto, puramente e semplicemente attraverso l'approvazione della legge, non tranquillizzerebbe la mia coscienza.

È evidente che qui, da parte nostra, ci sono da conciliare due interessi che, a mio avviso, vanno posti sullo stesso piano: l'interesse, fatto presente da molti sinistrati, di avere al più presto possibile la legge sui danni di guerra, e l'interesse di dare a questi sinistrati non una legge qualsiasi, ma una legge che sia il più possibile giusta ed equa, che venga incontro nel modo migliore alle necessità della ricostruzione del Paese.

Per quanto riguarda le sollecitazioni che voi tutti e noi stessi abbiamo ricevuto da parte di alcuni ambienti di sinistrati per la più rapida approvazione di questa legge, bisogna prima di tutto tener presente se le comunicazioni a noi pervenute interpretino veramente la volontà dei sinistrati. In secondo luogo bisogna essere convinti — come io sono profondamente convinto — che la legge sui danni di guerra non è un affare relativamente privato tra i sinistrati da una parte e il Parlamento dall'altra, ma è una cosa che interessa tutto il nostro Paese, anche quella parte di cittadini che, per loro fortuna, non sono rimasti sinistrati. Fin da quando io presentai la proposta di legge firmata da me e da molti altri colleghi, fin da allora ho sempre soste-

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

nuto, e continuo ancora a sostenere, che la legge sui danni di guerra non deve ridursi a un tentativo più o meno riuscito di dare un lenimento molto parziale ai danni arrecati ai singoli cittadini da eventi bellici, ma che, se essa vuole essere giusta e idonea, deve avere riguardo alla ricostruzione del nostro Paese. Non guardare il problema da questo punto di vista, considerare cioè la questione come un fatto particolare e privato tra noi e i sinistrati, significherebbe perdere di vista le proporzioni del problema.

Noi dobbiamo avere di mira il bene del Paese. Si tratta quindi di conciliare le due esigenze di far presto, perché troppo a lungo i sinistrati hanno atteso, e di dare ad essi — al contempo — una legge che sia la migliore possibile.

Perché le idee siano chiare, ricordo ai colleghi, specialmente a coloro che oggi, facendosi interpreti con tutta sincerità della richiesta dei sinistrati, premono perché in una seduta sola si approvi il progetto, che io sono quanto mai sensibile a questa istanza. Infatti, proprio da parte nostra, nella passata legislatura, venne presa l'iniziativa di presentare una proposta di legge per il risarcimento dei danni di guerra, quando il Governo non aveva ancora presentato il suo disegno di legge. E prima che fosse annunciato il disegno di legge ministeriale e si incominciasse una vera, concreta e rapida discussione in Commissione, passarono molti mesi in cui la medesima tenne molte riunioni per esaminare i principi generali della legge; ma nel corso di tali sedute si ebbe l'impressione che a nulla di conclusente si intendesse arrivare e che si volesse aspettare la presentazione del disegno di legge ministeriale.

Pertanto, io ritengo che il problema debba essere posto in questo modo. Noi sappiamo che, se tutti i gruppi saranno d'accordo nel non voler discutere di nuovo, dalle fondamenta, la legge, e nemmeno molti dei punti pur importantissimi che attengono all'aspetto giuridico di essa e ci troveremo concordi, gruppi parlamentari e Governo, nell'apportare qualche cambiamento a tre o quattro articoli fondamentali, nel breve spazio di due o tre sedute riusciremo a migliorare alcuni aspetti meno accettabili del disegno di legge stesso.

Non credo sia esatto dire che questo provvedimento è imperfetto. Io desidero riaffermare il principio che già sostenni nella passata legislatura: questa legge è ingiusta nei confronti dei sinistrati, non realizza un minimo contributo serio, concreto alla rico-

struzione del Paese. Noi, come Parlamento, non siamo chiamati a fare una legge qualsiasi sui danni di guerra, ma siamo chiamati a fare quella legge che sia oggi la più idonea a sopperire alle esigenze dei sinistrati e alle necessità della ricostruzione del nostro Paese.

Ci potrete dire: ma voi avete già approvato questa legge, ed ora venite a sollevare delle difficoltà. Io ricordo al Presidente e ai colleghi allora presenti quello che ebbi a dichiarare a nome del mio gruppo: noi in Assemblea votammo a favore della legge, pur con tutte le riserve possibili, unicamente perché si era al termine della legislatura e volevamo che, allo scopo di poter perfezionare la formulazione di essa, il Senato avesse il tempo necessario per discuterla e approvarla. Per questi motivi di carattere contingente allora demmo il nostro voto favorevole. Ora abbiamo gli stessi motivi di allora? Adesso siamo in una posizione diversa dal punto di vista cronologico e dal punto di vista politico. Evidentemente le concessioni che la volta scorsa abbiamo dovuto fare, erano concessioni da 18 aprile. Oggi però siamo in una situazione politica e parlamentare diversa. I rapporti di forze nel Parlamento sono cambiati, così che io ritengo che, con l'attuale composizione politica della Camera, ed anche con la diligenza e la consapevolezza che molti del gruppo di maggioranza hanno dimostrato nel discutere questa legge, potremmo, tutti d'accordo, operare quei cambiamenti che da una parte non porterebbero una lunga discussione, perché potrebbero occupare una o due sedute della nostra Commissione, e dall'altra parte servirebbero ad attenuare, se non a cancellare, le più gravi ingiustizie che esistono nella legge presentata.

Desidero anche fare osservare all'onorevole Presidente e agli altri colleghi, che si fanno eco del proposito di approvare il disegno di legge nel testo attuale, che è assurdo sperare, con successive modifiche; di apportare quei miglioramenti che si riscontrino necessari fin dal principio o nel corso di attuazione della legge. Evidentemente questa è la via che si seguirà qualora la mia tesi non riesca a prevalere. Ma vi richiamo ad una serena ed obiettiva osservazione dei fatti, a considerare quello che è sempre avvenuto nel nostro Parlamento. Queste leggi modificative hanno ragione di essere presentate quando vi sia una speranza che vengano approvate. Ma noi abbiamo sentito molte volte il Governo dichiarare — e ricordo ai colleghi la dichiarazione testè fatta dall'onorevole Sottosegretario — che esso non ravvisa

la possibilità di modificare questa legge. Quale scopo pratico potrà sortire dalla presentazione, tra qualche mese, di un'altra proposta di legge? Ci troveremo di fronte il Governo che assumerà lo stesso atteggiamento che assume oggi il Ministero del tesoro, e non potremo ottenere alcun risultato concreto a favore dei sinistrati. Senza contare che queste leggi, anche se in apparenza hanno per oggetto piccole modifiche, appunto per il fatto che comportano stanziamenti superiori di somme, implicano una procedura abbastanza lunga e difficoltà notevoli.

Ora il quesito che vorrei sottoporvi è questo: abbiamo qui al nostro esame il provvedimento sui danni di guerra, siamo investiti in pieno del problema. A che scopo approvare ora la legge come è, quale che sia, riservandoci di presentare altri progetti e tornare a discutere l'argomento, con tutte le difficoltà che derivano dall'articolo 81 della Costituzione?

Io concludo queste mie osservazioni invitando i colleghi a riflettere che siamo tutti d'accordo sulla necessità di far presto, ma che è anche possibile, nello stesso tempo, migliorare il provvedimento. Ritengo che, qualora si volessero raggiungere questi due scopi, ci si potrebbe limitare a riprendere in esame solo in parte gli articoli 25, 27, 31 e 35.

Per l'articolo 25 vorrei che si discutesse se sia giusto, agli effetti dell'indennizzo che la legge corrisponde ai sinistrati, mantenere quel coefficiente di maggiorazione 5 sulla base del valore che i beni avevano nel 1943. Questo coefficiente 5 non trova nessuna ragione di essere e non so su che cosa possa essere fondato, dal momento che la moneta è stata svalutata di più che 60 volte. O diamo il valore del 1943, oppure diamo un valore che si avvicini al valore reale della svalutazione. Io vorrei che il Governo ci dicesse perché è stata stabilita la suddetta misura di coefficiente.

Nell'articolo 27 vorrei sopprimere l'ultimo comma in base al quale il contributo risulta dimezzato. Va anche considerato che questo contributo del 50 per cento viene corrisposto in linea teorica, perché poi seguono gli altri articoli che lo decurtano di molto.

L'articolo 31 riguarda le modalità di pagamento e si riflette direttamente sull'entità della prestazione a favore del danneggiato da parte dello Stato, perché tutti sanno che più viene diluito il rateo nel tempo, e minore è la somma che effettivamente si corrisponde al sinistrato,

Infine, l'articolo 35 riguarda il trattamento da riservarsi a coloro che hanno subito danni ai beni mobili e alle masserizie, cioè alla parte meno abbiente della nostra popolazione. Per questi beni, si prevede che venga utilizzato in via definitiva l'accertamento compiuto fino ad oggi con criteri del tutto empirici, *in audita altera parte*, dall'intendente di finanza.

Qualora si riesca, su questi quattro articoli, non dico a raggiungere una perfetta identità di vedute, ma almeno a trovare una qualche via di intesa, siamo in grado, in due o tre sedute al massimo, di approvare il disegno di legge, e nello stesso tempo riconosciamo ai sinistrati i loro fondamentali diritti.

Questo è il nostro punto di vista, questa la linea di condotta a cui ci atterremo, chiedendo a voi di aver fiducia che in poche sedute si possa modificare la legge venendo incontro agli interessi dei sinistrati ed arrivando ad una approvazione unanime, di modo che sia fatto tutto quello che si poteva equamente fare.

SULLO. Avrei rinunciato a fare una qualunque dichiarazione di voto se tutti i gruppi fossero stati d'accordo nel rinunciare alla discussione sia generale che particolare. Dal momento però che il rappresentante del gruppo comunista ha chiesto espressamente che almeno su alcuni articoli si proceda alla discussione, il seguito della discussione generale diventa pressoché inutile, come diventa assolutamente inutile discutere se si debba far poi una discussione sugli articoli per i quali non c'è contrasto. Ogni componente della Commissione ha la facoltà di presentare emendamenti sui singoli articoli, dal momento che un gruppo ha dichiarato di essere dissidente dalla proposta iniziale del Presidente e del relatore di procedere all'approvazione del testo così come esso è formulato.

A me pare non ci sia altro da fare che affrontare quei punti su cui i componenti della Commissione ritengono di dover proporre qualche emendamento. Del resto rifiutare una proposta del genere, a parte la questione di regolamento, può anche sembrare un atto poco equilibrato, perché, tutto sommato, si chiede di approfondire in due o tre sedute determinati punti o aspetti del disegno di legge; e forse conferisce alla funzione parlamentare il dimostrare che noi in questa Commissione speciale non ci vogliamo sbarazzare della materia in breve tempo.

Quello che importa è che si proceda con la massima rapidità. E mi richiamo anche al senso di responsabilità dei colleghi, perché è chiaro che vi sono dei punti su cui si può discutere per un miglioramento tecnico ma

ve ne sono altri ove si potrebbe rompere l'equilibrio finanziario e ci potremmo trovare di fronte il Governo in netta opposizione.

Io faccio una proposta concreta: passiamo direttamente all'esame degli articoli. Ove degli emendamenti saranno presentati, si discuteranno, ma non perdiamoci ora in altre disquisizioni di ordine generale e di metodo che servirebbero solo a prolungare una discussione che risulterebbe sterile. Il desiderio di procedere al più presto è unanime. Si passi quindi senz'altro all'esame degli articoli sui quali i colleghi intendono presentare degli emendamenti.

GHISLANDI. Sono anche io dell'avviso degli onorevoli Cavallari e Sullo. Di fronte all'opinione pubblica e dei danneggiati, che costituiscono una parte notevole della popolazione italiana, noi abbiamo piena coscienza dell'urgenza del problema. Ma non ritengo opportuno strozzare la discussione e ritornare semplicemente a un voto unanime immediato. Anche perché non è vero che vi siano state unanimi richieste di approvazione immediata. Io ho ricevuto un ordine del giorno dell'associazione danneggiati di Firenze nel quale si dichiara di non volere questa legge. Non so se questa specie di orchestrazione che, a quanto pare, è giunta alla Presidenza della nostra Commissione, sia del tutto unanime.

L'urgenza c'è, ripeto. Ma che si arrivi al punto di approvare, di nuovo alla unanimità, una legge che fu approvata in quelle determinate condizioni che tutti sappiamo, con tutte le riserve che furono fatte, non solo da noi dell'opposizione, ma anche dai rappresentanti di altri gruppi della Camera, potrebbe sembrare una esagerazione fuor di luogo. Io aderisco pertanto al principio di entrare nell'esame degli articoli contrastati.

Ora noi siamo agli inizi della legislatura, e possiamo quindi trasmettere al Senato un disegno di legge che, se risulterà migliorato nel senso della equità, sarà più facilmente approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ritengo necessario chiarire i termini della questione come è stata impostata dall'onorevole Cavallari.

Devo ringraziare innanzitutto i colleghi che sono intervenuti in questa prima parte della discussione. Comprendo anche le riserve che sono state fatte dall'onorevole Cavallari ed anche da altri, riserve che, del resto, avevo fatte io per primo.

Noi abbiamo parlato di legge imperfetta. Ma queste parole sono da accettare con beneficio di inventario. La legge nella sua strut-

tura, nel suo sistema, non si può dire che sia imperfetta. Chi ha seguito i lavori della nostra Commissione ben sa che la legge, dal punto di vista strutturale, come strumento giuridico legislativo, è quanto di meglio si poteva fare. Se ha qualche manchevolezza, questa sussiste sotto il punto di vista finanziario; ed i colleghi, specie quelli nuovi, è bene ricordino che se i lavori della nostra Commissione sono stati abbastanza lunghi nella passata legislatura, ciò fu dovuto allo sforzo di ottenere dal Governo tutto ciò che era umanamente possibile, avanzando richieste fino all'ultimo momento.

Quando l'onorevole Cavallari dice che sarebbe d'accordo sull'approvazione del disegno di legge nel suo complesso, salvo il riesame dei quattro articoli che ha indicato, è bene che i membri della Commissione sappiano che sono proprio questi quattro articoli che formano l'ossatura finanziaria della legge, sicché è inutile dire: «passiamo all'approvazione della legge, dal momento che si mettono in contestazione quelli che sono i punti fondamentali della legge stessa»!

Innanzitutto, per quanto riguarda l'articolo 25, l'onorevole Cavallari dice di non comprendere il riferimento al 1943. Ma non è soltanto questa legge che fa riferimento al 1943 che è l'anno fondamentale in cui si sono avuti i danni di guerra, l'anno cioè a cui bisogna fare riferimento in quella commisurazione dei danni e in quella mediazione che è oggetto specifico di un articolo fondamentale della legge medesima! Ora, pur mantenendo il riferimento al 1943, si tratta di discutere il coefficiente di rivalutazione, quel famoso coefficiente 5. Ma su questo numero si è battuta per più di un anno la nostra Commissione. Abbiamo ottenuto dal Governo, salvo questa valutazione col coefficiente 5, dei miglioramenti per situazioni particolari che gli onorevoli colleghi hanno presenti. Quindi, ridiscutendo il coefficiente 5, dovremmo porre su nuove basi la struttura finanziaria fondamentale della legge e dovremmo avere la possibilità anche finanziaria di farlo, e di arrivare a delle conclusioni pratiche.

Poi l'onorevole Cavallari ha parlato dell'articolo 27. Quest'articolo contiene appunto la enunciazione del modo in cui si fa la mediazione: cioè si calcola il valore della cosa danneggiata o distrutta, si deduce un certo coefficiente di detrazione per vetustà, si stabilisce il prezzo per la ricostruzione della cosa nuova e si fa una mediazione, quella mediazione, appunto, del 50 per cento. Desidero anche ricordare ai colleghi che essa

era contenuta nello stesso progetto di legge presentato dall'onorevole Cavallari.

CAVALLARI. Ma le quote erano diverse.

PRESIDENTE. Questo sistema, del resto, corrisponde ad una esigenza logica: valore della cosa distrutta o danneggiata, detrazione di un certo coefficiente per vetustà, poiché non si può restituire la cosa nuova se era vecchia o consumata, costo della ricostruzione al momento in cui si ricostruisce, mediazione del 50 per cento; questo era il fondamento da cui siamo partiti. Intaccare questo fondamento significa indebolire l'altro pilastro basilare della legge.

L'articolo 31 riguarda la ratizzazione dell'indennizzo o contributo, a seconda dell'ammontare. Ma anche nelle altre leggi, anche in quella per la ricostruzione edilizia del 1947, n. 261, c'è la ratizzazione; ed anche nella legge 25 giugno 1949, n. 409. In tutte queste leggi che implicano, da parte dello Stato, un pagamento non di migliaia di lire, ma di milioni, lo Stato non paga mai immediatamente.

CAVALLARI. Io non voglio abolire la ratizzazione, ma modificarne i limiti.

PRESIDENTE. Da ultimo l'onorevole Cavallari ha parlato dell'articolo 35, cioè di quel modo di liquidazione delle domande di risarcimento che venne suggerito dagli stessi interessati — e per cui si battè lo stesso onorevole Cavallari — che consisteva nel dare valore definitivo alle liquidazioni dei danni già fatte dall'intendente di finanza. Noi potremmo accertare che il 90 per cento delle denunce dei danni è giunto a una liquidazione interna. Si tratta, insomma, di dare effetto giuridico a queste liquidazioni portandole a conoscenza degli interessati che possono accettarle anche col silenzio ed ottenere subito il pagamento delle liquidazioni notificate.

Questo è un espediente il quale, sia pure contro il sistema generale della legge, rappresenta un mezzo pratico per venire incontro a quello che è un legittimo desiderio dei danneggiati e dei sinistrati di guerra per ottenere, per i danni più lievi — quelli della lettera a) dell'articolo 4, mobili, biancheria e masserizie — l'indennizzo immediato attraverso il mandato di pagamento in tesoreria.

A me preme chiarire ai colleghi che, se andiamo a scuotere queste che sono le basi fondamentali della legge intaccando il problema della copertura, cioè della base finanziaria, è inutile parlare degli altri articoli, che riguardano la procedura e le modalità di carattere pratico.

La Commissione farà quello che crede, però a me incombeva l'obbligo di chiarire ai colleghi che si tratta non di articoli di forma, ma di sostanza, che sono a base e fondamento della legge.

Devo poi dichiarare all'onorevole Ghislandi che al principio della nostra seduta ho detto che dalle varie associazioni sono pervenute e pervengono istanze a me e a tutti i colleghi della Commissione perché la legge sia approvata al più presto. Le istanze, le comunicazioni, le lettere, i telegrammi che ha ricevuto l'onorevole Ghislandi, sono pervenuti anche a me, come ai relatori e, in primo luogo, al Governo. Sappiamo bene, fin dai nostri lavori precedenti, che l'associazione toscana dei danneggiati di guerra, partendo dal concetto dell'affermazione ferma e decisa del diritto soggettivo azionabile davanti ai tribunali, insiste su questo punto. Ma questi sono problemi che abbiamo esaminato lungamente nella prima fase dei lavori della nostra Commissione speciale nella passata legislatura, e questo esame non aveva lo scopo di ritardare i lavori, ma di sgombrare il terreno da certi dubbi sui principi di carattere fondamentale, ed infatti esso ci ha permesso di giungere rapidamente alla mèta.

Ho dovuto fare queste precisazioni per chiarire ai colleghi che gli articoli di cui parla l'onorevole Cavallari sono i punti fondamentali, i veri e propri pilastri della legge.

CAVALLARI. Il Governo sa benissimo che non vengono spesi, con questa legge, quei trenta miliardi che teoricamente si è dichiarato disposto a spendere.

ROBERTI. Mi stupisce la richiesta fatta dall'onorevole Cavallari e sostenuta dall'onorevole Ghislandi. Infatti devo ricordare che questa legge fu da me, nella precedente legislatura, fortemente combattuta: non solo dissi che non era perfetta, ma affermai, con una frase che fu forse eccessiva e che sollevò le proteste dell'onorevole Sottosegretario, che era quasi un delitto. Però dissi anche che ci trovavamo allora in uno stato di necessità per cui eravamo costretti a varare questa legge. Lo stato di necessità era determinato dall'urgenza, e lo stato di necessità è oggi aumentato per l'ulteriore ritardo.

Desidero far presente, però, che, in sede di associazione dei sinistrati di guerra e nella riunione del comitato direttivo dell'associazione che si è tenuta una decina di giorni fa a Roma, — nel comitato direttivo sono rappresentati tutti i partiti politici ed esso comprende anche deputati di sinistra — è stato dichiarato formalmente e con dichiara-

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

zione posta a verbale e consacrata in un apposito ordine del giorno, che l'interesse preminente e prevalente dell'ampia categoria dei sinistrati di guerra e specialmente dei più piccoli sinistrati di guerra, che costituiscono la massa numericamente più grande, era quello dell'immediata approvazione di questo disegno di legge senza modifiche.

Nella passata legislatura, nei tre anni di gestazione di questa legge, io ho avuto molte sorprese, ho visto vari atteggiamenti mutare nel corso di questa discussione, e tenni quindi a dichiarare nella suddetta riunione e a far inserire a verbale che, rendendomi perfettamente conto di questa urgenza e di questa istanza, non avrei sollevato nessuna eccezione per modificare la legge ed avrei fatto quanto era possibile perché essa passasse in sede legislativa senza modifiche, così come del resto mi pare che fu anche concordato in una riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari indetta dal Presidente della Camera per studiare la procedura da seguire per i disegni di legge approvati da un ramo del Parlamento e non dall'altro, nella precedente legislatura. Fu detto infatti in quella circostanza che era auspicabile che la maggior parte di questi disegni di legge, o per lo meno quelli con riconosciuto carattere di urgenza — e fu esplicitamente indicato, a titolo esemplificativo, il progetto di legge sui danni di guerra — fossero approvati in sede legislativa nelle Commissioni senza modifiche di sorta.

Abituato però dall'esperienza a taluni mutamenti di fronte e di indirizzo in questa materia, dichiarai anche in quella riunione dell'associazione sinistrati che se da qualcuno o da qualche parte politica fossero state avanzate delle proposte di modifica con la chiara prospettiva di vedersela bocciare dalla maggioranza pur di porre in difficoltà l'altra parte, allora avrei riassunto in sede di Commissione tutte le istanze....

CAVALLARI. Lei mi attribuisce delle intenzioni che ha soltanto lei.

ROBERTI. da quella sulla dichiarazione del diritto, a quella sul diverso trattamento da fare alle aziende del Mezzogiorno e a tutte le altre che formarono oggetto di ampio dibattito nella precedente legislatura e per le quali io mi battei anche al di là dei comuni e correnti termini parlamentari.

Questo porta, come conseguenza, la ripetura dell'intero dibattito su questa legge, ed è anche probabile, data la diversa formazione della attuale Camera, che si possa giungere ad una legge migliore di quella in esame. Ma quando? Forse tra due anni, forse fra tre,

quando saremo riusciti a superare gli ostacoli di ordine procedurale e sostanziale che ci saranno stati frapposti. Se ritenete che sia questo l'interesse della categoria, assumetene la responsabilità, fate le vostre proposte di modifica e noi faremo le nostre. La categoria interessata, l'opinione pubblica, il Parlamento sapranno che, per vostra iniziativa, la legge sui danni di guerra riprenderà il suo cammino, cammino che può essere anche più luminoso, ma certo più lungo.

Io ritengo di dover fare in questa Commissione in sede legislativa la seguente dichiarazione, chiedendo che sia inserita nel verbale: « Non crediate che si possa mettere in difficoltà chicchessia presentando una proposta di emendamento che si sa benissimo quanto incida sulla sostanza della legge, per costringere gli altri a dare un voto contrario, costituendosi così un alibi ».

Devo pertanto modificare le nostre intenzioni, e le conseguenze saranno quelle che saranno.

CAVALLARI. Chiarisco subito dei punti che sono convinto che molti colleghi, che conoscono la legge sui danni di guerra, condividono.

Prima di tutto non mi rendo conto del tono e del contenuto dell'intervento dell'onorevole Roberti. La mia intenzione è quella stessa che ho dichiarato all'inizio del mio intervento. Noi intendiamo conciliare due interessi, quello di avere la legge sollecitamente, e quello di avere una buona legge. Questi due interessi solo superficialmente appaiono l'uno contrapposto all'altro. Per questo ho detto che noi rinunciamo a mettere in discussione altri numerosi punti della legge. E desidero far presente all'onorevole Presidente che i medesimi non rappresentano questioni di forma o affermazioni di principio ma attengono alla sostanza vera e propria della legge: così, per quanto riguarda il diritto al risarcimento, l'opportunità di provvedere non solo a coloro che ancora devono ricostruire, ma anche a coloro che hanno già ricostruito; la questione del limite, ecc.: si tratta di questioni che attengono tutte all'interesse diretto dei sinistrati e che si possono tradurre in moneta. Noi su queste questioni non solleviamo obiezioni, poiché siamo animati dal desiderio di fare presto e bene.

Non comprendo coloro che dicono: o approviamo la legge nella formulazione attuale, oppure, nel caso che vengano riesaminati determinati articoli, rimettiamo tutto il disegno di legge in discussione. Questo sarà

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

un modo di fare della polemica, ma non è un modo di ragionare.

Quanto all'associazione dei sinistrati, essa conosce già da lungo tempo il mio punto di vista del quale non ho fatto mistero né con l'associazione sinistrati, né con i sinistrati medesimi.

Per quanto riguarda l'obiezione, che sembra essere quella di fondo in contrasto alle nostre richieste, che cioè noi modificheremo in misura notevole il piano finanziario di questa legge, ricordo ai colleghi che è noto a tutti, è stato sostenuto dall'associazione dei sinistrati di guerra ed è a conoscenza dello stesso onorevole Sottosegretario al tesoro e dei relatori che, con una legge così redatta, dire ai sinistrati che ci si impegna a pagare almeno in ogni esercizio finanziario trenta miliardi, significa affermare una cosa che è completamente destituita di fondamento. Infatti, con la legge così come è stata formulata, non si spendono trenta miliardi, ma circa la metà. E questo per me è un problema, oltre che di carattere politico e parlamentare, anche di onestà e di moralità.

RICCIO, *Relatore*. Ciò che dice l'onorevole Cavallari non è esatto.

CAVALLARI. Si dice ai sinistrati che ci impegniamo a dare 30 miliardi, quando si sa benissimo che i 30 miliardi non si danno. Quando si discuterà la parte finanziaria, cercherò di portarvi dei dati che vi dimostreranno che con una legge così redatta si daranno 15, 16 miliardi, ma non la somma promessa.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame degli articoli, assumendo come testo base quello ministeriale.

ROBERTI. Non sarebbe il caso di porre in votazione la proposta di approvare in blocco il disegno di legge?

RICCIO, *Relatore*. Vi è la proposta dell'onorevole Sullo di passare all'esame degli articoli.

ROBERTI. Vorrei che la Commissione decidesse se ritenga di dover procedere all'approvazione della legge sui danni di guerra nel testo nel quale fu già approvato dalla Camera, o se viceversa voglia addivenire all'esame analitico della legge, articolo per articolo.

CAVALLARI. Ma non si può porre in votazione il diritto di discutere.

PRESIDENTE. Ritengo che, dal punto di vista della procedura, si debba, dopo la discussione generale passare all'esame degli

articoli, fermo restando il diritto di ognuno di intervenire anche su tutti gli articoli.

ROBERTI. Se il Presidente ritiene di non poter mettere in votazione la mia proposta, non insisto. Ma mi richiamo all'intesa che fu presa presso il Presidente della Camera in una riunione dei Presidenti dei gruppi parlamentari, nella quale fu detto che per le leggi più urgenti già approvate nella passata legislatura si consigliava proprio questa procedura: di votare i provvedimenti nel testo già formulato, senza scendere all'esame dei singoli articoli.

CAVALLARI. Non è vero questo, lo contesto!

ROBERTI. Comunque, se il Presidente ritiene di non poter mettere in votazione la mia proposta perché crede che sia in contrasto con il regolamento, non insisto.

PRESIDENTE. L'impegno preso nella riunione dei Presidenti, al quale ella accenna, è un impegno che ha tutto il suo valore, ma è sempre un impegno personale. Noi ora siamo in sede legislativa e dobbiamo seguire la procedura: discussione generale, passaggio agli articoli, approvazione articolo per articolo.

ROBERTI. Non insisto.

CAVALLARI. Prendo la parola per una questione di carattere politico, perché non vorrei che, per scopi polemici, si affermasse che noi non teniamo fede agli impegni che il presidente del nostro gruppo ha assunto nella riunione presso il Presidente della Camera.

Nella riunione avvenuta tra i Presidenti dei gruppi (lo so molto bene perché essa fu indetta su un avviso espresso dalla Giunta del regolamento di cui io faccio parte) si affermò che, in base alle norme costituzionali, era necessario provvedere alla ripresentazione al Parlamento di quei disegni di legge che non fossero stati perfezionati nel corso della passata legislatura. In quella sede i Presidenti dei gruppi si impegnarono, in linea di massima, a svolgere un esame di quei disegni di legge sui quali vi fosse unanimità di vedute nel modo più rapido possibile. Ma ciò non toglie che ogni gruppo si sia riservato il diritto di discutere anche su questi disegni di legge secondo le norme del regolamento. Quindi nel nostro comportamento non vi è nessuna violazione dell'intesa realizzata dai vari presidenti di gruppo davanti al Presidente della Camera.

RICCIO, *Relatore*. Proprio dal punto di vista procedurale noi ci troviamo di fronte a questa situazione: c'è una proposta dell'ono-

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

revoles Sullo di passaggio agli articoli. Non ci troviamo di fronte a una proposta di non passaggio agli articoli. Tutto il resto non ci riguarda: siamo in sede legislativa e dobbiamo procedere all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte contrarie, passiamo pertanto all'esame dei primi 24 articoli del testo del disegno di legge ministeriale, articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Indennizzi e contributi per danni di guerra - Limiti territoriali della legge.

Ai cittadini italiani ed agli enti e società di nazionalità italiana sono concessi, con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge, indennizzi o contributi per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in dipendenza di un fatto di guerra.

L'indennizzo o il contributo vengono concessi per i danni verificatisi nel territorio dello Stato e nel Territorio Libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecaneso e nell'Albania.

Per i danni verificatisi in territorio estero, l'indennizzo o il contributo sono concessi limitatamente ai casi e alle condizioni previsti dall'articolo 52.

Per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, alle navi, ai galleggianti ed ai relativi carichi ammessi ai benefici della presente legge, questi sono concessi qualunque sia la località in cui i danni si sono verificati.

(È approvato).

ART. 2.

Rinvio a speciali disposizioni.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai beni la cui riparazione o ricostruzione è stata posta dalla legge a carico dello Stato; agli immobili dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e di enti similari, per i quali provvede l'articolo 56 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;

b) alle opere, impianti e materiali previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione;

c) ai bagagli, per i quali provvedono il regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, ed il regio decreto 3 ottobre 1941, n. 1233, nonché al corredo, agli strumenti scientifici e agli utensili degli equipaggi delle navi mercantili per i quali provvedono i contratti collettivi di arruolamento.

(È approvato).

ART. 3.

Fatto di guerra.

È considerato fatto di guerra, ai fini della presente legge, il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche.

Si considerano inoltre fatti di guerra i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi e, in genere, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili non regolati da disposizioni di legge, da chiunque operati.

Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici residuati di guerra, nonché la esplosione di mine provocata da urto con navi o galleggianti.

Sono altresì considerati fatti di guerra l'abbandono dei beni, nonché le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti, da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purché costretto da eventi bellici o da disposizioni delle autorità civili o militari, o in conseguenza di prigionia, internamento od evacuazione.

Sono equiparate alle forze armate le formazioni volontarie regolari o irregolari, nazionali, alleate o nemiche, partecipanti alle operazioni belliche e, per i territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, le bande armate irregolari, previste dall'articolo 1 del regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250.

Per i territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, si considerano fatti di guerra anche quelli prodotti da operazioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, previsti dall'articolo 2 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 964, modificato dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250.

(È approvato).

ART. 4.

Beni ammessi alle provvidenze della legge.

I benefici della presente legge sono concessi per i danni ai seguenti beni:

a) oggetti di vestiario, biancheria, mobilio ed arredi, anche se appartenenti ad enti o a convivenze;

b) immobili o mobili adibiti all'esercizio di una attività professionale, artigiana, commerciale o industriale;

c) immobili e mobili adibiti all'esercizio di attività agricola;

d) fabbricati diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti.

(È approvato).

ART. 5.

Beni esclusi dalle provvidenze della legge.

Nessun beneficio è concesso per i danni ai seguenti beni:

a) oggetti di metallo prezioso, gioielli in genere, mobili aventi funzioni meramente decorative o di abbellimento;

b) armi, attrezzi ed equipaggiamenti da sport e da diporto di qualsiasi genere e relativi accessori;

c) automobili, carrozze, cavalli e relativi accessori non adibiti ad uso di lavoro, navi e galleggianti da diporto;

d) somme di denaro liquido, titoli, cedole ed altri recapiti al portatore, da chiunque emessi, salva la ricostituzione di quei titoli per i quali leggi speciali prevedono l'ammortamento;

e) castelli, ville, riserve di caccia, parchi ed altri immobili destinati esclusivamente ad uso di lusso;

f) tombe, cappelle, edicole ed altri monumenti sepolcrali, ad eccezione di quelli appartenenti a confraternite aventi scopo funerario.

(È approvato).

ART. 6.

Trasferimento dell'indennizzo e del contributo.

Il contributo e l'indennizzo sono concessi al danneggiato e ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, col trasferimento della proprietà del cespite sinistrato non siano stati espressamente ceduti a favore dell'acquirente il contributo o l'indennizzo statali, è neces-

sario il consenso del cedente per la liquidazione del contributo o dell'indennizzo a favore dell'acquirente.

Qualora, in relazione all'attuazione dei piani di ricostruzione, anche se in corso di approvazione, o comunque in seguito ad espropriazione, non sia possibile la ricostruzione del cespite sull'area di quello distrutto, è ammessa la concessione del contributo a favore dei terzi cui sia stato già ceduto o ai quali sarà ceduto il contributo e che abbiano già ricostruito o che ricostruiscano il cespite su altra area nell'ambito territoriale dello stesso comune.

Nei casi di trasferimento di proprietà o cessione, di cui ai precedenti commi, l'indennizzo o il contributo da corrispondere al cessionario è determinato nella stessa misura di quello spettante al cedente, salvo che al cessionario non ne competa uno minore.

(È approvato).

ART. 7.

Denunce del danno.

Ai fini della presente legge sono valide le denunce già presentate.

È tuttavia ammessa la presentazione di nuove denunce alle Intendenze di finanza entro 90 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge.

Non è ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denunce.

Qualora, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'interessato non abbia dichiarato all'Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato, si intenderà che abbia rinunciato al contributo e gli verrà liquidato l'indennizzo.

Per i danni verificatisi fuori del territorio nazionale sono valide le denunce presentate fino al 30 giugno 1949, in base alle leggi 28 settembre 1940, n. 1399; 14 giugno 1941, n. 964; 20 novembre 1941, n. 1432; al regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1600; ed al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, ai Ministeri del tesoro, degli affari esteri e dell'Africa italiana. Gli interessati, che non abbiano presentato alcuna denuncia, debbono produrla, a pena di decadenza, entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Per i danni dipendenti da esplosioni, verificatisi dopo l'entrata in vigore della presente legge, i danneggiati debbono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni

dalla data dell'esplosione, la denuncia e la dichiarazione di cui al quarto comma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 8.

Comproprietà per quote indivise.

Quando il bene danneggiato, di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, appartiene per quote indivise a più persone, la denuncia può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Ove gli altri comproprietari non intendano ripristinare il bene danneggiato o distrutto, il comproprietario, che intende procedere al ripristino, può acquistare la proprietà dei primi avvalendosi delle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(È approvato).

ART. 9.

Surroga nella presentazione della denuncia.

Qualora la denuncia non sia stata presentata entro il termine stabilito, i creditori, o gli aventi diritto sul bene distrutto in tutto o in parte in forza di titolo di data certa anteriore a quella di scadenza del termine fissato per la denuncia, possono surrogarsi al danneggiato.

A tale scopo la denuncia deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla scadenza del termine fissato nel secondo comma dell'articolo 7.

(È approvato).

ART. 10.

Prova della proprietà dei beni.

La denuncia dei danni di guerra deve essere corredata dei documenti comprovanti il titolo giustificativo della domanda di concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

Per i beni affidati per trasporto alle ferrovie e non giunti a destinazione nel periodo dal 1° gennaio 1943 al 15 aprile 1946, è necessario provare, mediante esibizione della lettera di vettura o dello scontrino di bagaglio, l'avvenuta spedizione, e mediante attestazione da rilasciarsi dalle ferrovie, che gli oggetti spediti non furono consegnati perché il vagone ove essi viaggiavano o non giunse, o giunse manomesso, alla stazione di destinazione, o perché andò distrutto per fatto di guerra il locale dove gli oggetti stessi erano depositati.

Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprietà, deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo.

Per gli immobili siti in territori già sottoposti alla sovranità italiana, la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere resa dall'interessato e da quattro cittadini italiani che risiedevano nella località in cui erano gli immobili danneggiati o distrutti.

Nell'atto dimostrativo della proprietà e del possesso devono risultare la data degli eventuali trasferimenti di proprietà successivi all'evento bellico che ha causato il danno ed il nominativo dell'originario proprietario danneggiato.

Lo Stato resta estraneo ad ogni controversia che possa insorgere tra chi ha ottenuto i benefici della presente legge e le persone che vantino diritti sull'immobile riparato o ricostruito.

(È approvato).

ART. 11.

Denuncia di provvidenze ottenute — Detrazioni.

Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta per danni di guerra o comunque per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene, nonché l'amministrazione o l'ente che l'ha erogata e l'ammontare.

Deve altresì dichiarare gli indennizzi o compensi percepiti o da percepire da società assicuratrici, da altri enti o privati, da Stati esteri in base ad accordi o convenzioni internazionali, nonché le somme che siano state ammesse a detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio 9 maggio 1950, n. 203, ed i beni già dichiarati perduti e dei quali abbia riacquisitato comunque il possesso.

Dall'indennizzo o dal contributo concesso dalla presente legge vanno detratte le somme che siano state percepite o si debbano percepire per una delle provvidenze di cui ai commi precedenti.

Ove il danneggiato abbia usufruito, a causa dei danni di guerra, di finanziamenti a

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

tasso di favore, con garanzia statale o con contributi statali, la minor somma pagata rispetto all'interesse legale corrente sarà computata ai fini della detrazione di cui al presente articolo.

(È approvato).

ART. 12.

Obbligo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle provvidenze concesse.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli istituti sovvenzionati dallo Stato debbono comunicare alle Intendenze di finanza competenti per territorio le anticipazioni e le somministrazioni di ogni genere, in denaro o in natura, da essi concesse per i titoli indicati nell'articolo precedente.

Parimenti gli Uffici delle imposte dirette debbono comunicare alle Intendenze di finanza per ogni contribuente le somme ammesse in detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, sulla avocazione dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione e del testo unico 9 maggio 1950, n. 203.

(È approvato).

ART. 13.

Decadenze.

Nessun indennizzo o contributo è corrisposto in caso di denunce o dichiarazioni false o scientemente inesatte, o di omissione delle dichiarazioni previste dall'articolo 11.

(È approvato).

ART. 14.

Liquidazioni già effettuate.

Le liquidazioni definitive eseguite in base agli articoli 15, 16, 17, 18 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, non sono suscettive di revisione.

(È approvato).

ART. 15.

Accertamento dei danni.

All'accertamento del danno provvede l'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione il danno si è verificato.

Per i danni alle navi e galleggianti e relativi carichi provvede l'Intendenza di finanza competente in relazione al luogo di iscrizione della nave o galleggiante.

Per quelli ai beni affidati pel trasporto alle Ferrovie e non giunti a destinazione prov-

vede l'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede la stazione ferroviaria di destinazione.

Per i danni ai beni indicati nel secondo comma del presente articolo, che erano iscritti in uffici siti in territori non più sottoposti alla sovranità dello Stato italiano o per i quali non sia possibile accertare il luogo d'iscrizione, per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni e per i danni subiti dai cittadini fuori dell'attuale territorio dello Stato provvede il Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 16.

Danni ai beni mobili d'uso domestico — Liquidazione e pagamento.

Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, l'Intendente di finanza, assunte informazioni, e sentiti, se lo ritenga necessario, gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali, determina, con suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede alla liquidazione e al pagamento.

Il decreto dell'Intendente è comunicato all'interessato a mezzo dell'autorità comunale.

Avverso il decreto dell'Intendente è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Ministro del tesoro, il quale provvede definitivamente, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 20.

(È approvato).

ART. 17.

Danni ad altri beni — Istruttorie.

Per i danni ai beni indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, l'Intendente di finanza, assunte informazioni e sentiti gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali competenti secondo la natura del bene danneggiato, rimette gli atti alla Commissione tecnico-amministrativa prevista dal successivo articolo 19, che dà il suo parere in ordine all'ammissione del contributo o dell'indennizzo e sulla somma da porre a base per la loro determinazione.

In base alle risultanze degli atti ed al parere della Commissione, l'Intendente stabilisce, con suo decreto, se è dovuto il contributo o l'indennizzo e ne determina l'ammontare.

Il decreto dell'Intendente è comunicato all'interessato nel modo indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

Avverso il decreto dell'Intendente di finanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro del tesoro, il quale provvede definitivamente, sentita la Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'articolo 20.

(È approvato).

ART. 18.

Danni verificatisi fuori del territorio dello Stato — Liquidazione e pagamento.

Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 verificatisi, nei territori di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1, alla liquidazione provvede il Ministro del tesoro, il quale, assunte informazioni, determina, con suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede al pagamento.

Per i danni ai beni di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso articolo 4, verificatisi nei detti territori, alla liquidazione e al pagamento provvede lo stesso Ministro del tesoro, assunte le informazioni e sentita la Commissione speciale prevista dall'articolo 21.

Il decreto del Ministro è comunicato all'interessato nel modo indicato nel penultimo comma dell'articolo 16.

Avverso i provvedimenti del Ministro del tesoro emessi in base ai due primi commi del presente articolo è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 20.

(È approvato).

ART. 19.

Commissioni provinciali per i danni di guerra.

In ogni capoluogo di provincia è costituita, con decreto del Ministro del tesoro, una Commissione tecnico-amministrativa, composta dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato che la presiede, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, da un funzionario della Prefettura, da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, da uno dell'Ufficio del Genio civile e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Fanno anche parte della Commissione un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale delle ferrovie dello Stato, della Capitaneria di porto, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed un rappresentante dell'Ufficio del commercio e dell'industria, i

quali intervengono alle sedute e al voto allorché la Commissione deve pronunciarsi su istanze relative ai beni indicati alle lettere b) e c) dell'articolo 4 di rispettiva competenza.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente, il quale interviene alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.

Per la validità della deliberazione dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Intendenza di finanza.

Quando in una provincia le denunce per danni di guerra superano il numero di 20 mila, il Ministro del tesoro ha facoltà di istituire una seconda Commissione; se le denunce superano il numero di 50.000, può essere istituita una terza Commissione.

(È approvato).

ART. 20.

Commissione centrale per i danni di guerra.

È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 16 e negli altri casi previsti dalla presente legge.

Tale Commissione, presieduta da un consigliere di Cassazione, è composta da quattro funzionari del Ministero del tesoro, di cui uno appartenente alla Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Fanno parte della Commissione un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dei trasporti, dell'industria e commercio, i quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si trattano ricorsi che rientrano nelle materie di interesse delle rispettive amministrazioni.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della metà più uno dei componenti la Commissione.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro, il quale può suddividere la Commissione stessa in sezioni.

(È approvato).

ART. 21.

Commissione speciale per i danni di guerra verificatisi fuori del territorio nazionale.

Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio Libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania e per quelli verificatisi in territorio estero è costituita un'apposita Commissione, composta da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, che la presiede, da tre funzionari provenienti dall'amministrazione dell'Africa italiana, di cui due funzionari del ruolo di Governo e l'altro del ruolo tecnico coloniale, da due funzionari del Ministero degli affari esteri, da due funzionari del Ministero del tesoro, da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nei territori di cui sopra.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del tesoro.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19, comma settimo, il Ministro del tesoro provvederà ad istituire più sezioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo.

(È approvato).

ART. 22.

Presentazione di documenti e memorie — Obbligo della motivazione.

Gli interessati possono presentare agli uffici competenti e alle Commissioni di cui ai precedenti articoli, documenti e memorie.

L'Amministrazione non può discostarsi dal parere delle Commissioni senza indicarne le ragioni.

(È approvato).

ART. 23.

Forme della concessione.

Al danneggiato è concesso un indennizzo senza obbligo di ripristino del bene danneggiato o distrutto, o un contributo per il ripristino di esso.

(È approvato).

ART. 24.

Distinzione dei beni ammessi all'indennizzo o al contributo.

Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, nonché per le merci, le scorte, i prodotti finiti e i materiali semilavorati delle aziende industriali, commerciali e artigiane e le scorte morte circolanti dei fondi rustici, è ammesso soltanto l'indennizzo.

Per tutti gli altri danni è ammesso l'indennizzo o il contributo, a scelta dell'interessato.

(È approvato).

Vi è ora l'articolo 25:

Base di commisurazione dell'indennizzo.

L'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente cinque.

Per i beni di cui al primo comma dell'articolo precedente, che siano stati danneggiati o distrutti nei comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42, l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno valutato come sopra, moltiplicato per il coefficiente otto.

Dall'importo risultante in base al disposto dei precedenti commi, si detrae una quota per vetustà non superiore al 25 per cento.

L'indennizzo, nelle misure stabilite dal presente articolo, è concesso anche nel caso in cui la particolare natura del bene danneggiato o distrutto non ne consenta, su parere della Commissione prevista dall'articolo 19, in base a decreto dell'Intendenza di finanza, il ripristino.

Su questo articolo vi è un emendamento presentato dagli onorevoli Cavallari, Pieraccini, Graziadei e Marabini del seguente tenore:

« Nel primo comma sostituire la parola cinque con la parola venti ».

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Con questo emenda-

mento si tenta di sconvolgere tutta la struttura finanziaria del disegno di legge sui danni di guerra.

Io sarei pertanto costretto a chiedere il rinvio della discussione alla settimana entrante. E ciò innanzitutto perché vi sono dei colleghi nuovi nella Commissione, che non solo ignorano l'articolazione della legge, ma, quello che più conta, non hanno potuto approfondire i principii fondamentali sui quali si impernia la legge.

CAVALLARI. Questa è una presunzione nei confronti dei colleghi nuovi.

CASSIANI *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Invece è con molta schiettezza verso i colleghi nuovi, che io parto dalla presunzione contraria alla sua e sono convinto che nessuno dei nuovi colleghi si offenderà di questa mia obiezione che appare fondata.

Quando poc'anzi l'onorevole Cavallari, insistendo per la discussione di alcuni articoli, diceva che cosa rappresenta, secondo lui, il coefficiente 5, evidentemente enunciava un argomento destinato a colpire un po' anche la fantasia dei colleghi, perché, enucleato da tutti i principii fondamentali della legge, innegabilmente il coefficiente 5 dà molto a pensare. Ma ove i colleghi nuovi si siano resi conto o si rendano conto che la legge si muove per necessità su binari che non sono quelli del diritto comune, né del rapporto privatistico, quando si renderanno conto che la legge si divide in due parti, una completamente diversa dall'altra, forse cambieranno pensiero. Sappiamo le ragioni per le quali, attraverso anni di discussione, sono stati considerati due aspetti della legge. C'è una parte che riguarda le ricostruzioni, e su questa pare che l'onorevole Cavallari non faccia alcuna osservazione, perché, se non altro per quanto riguarda l'edilizia, in fondo viene inserita in questa legge tutta una passata legislazione, della quale parlamentari di ogni parte della Camera si sono permanentemente dichiarati soddisfatti, con l'aggiunta di una parte nuova, riguardante l'industria. C'è poi una parte che non riguarda le ricostruzioni e qui siamo su un terreno difficilmente definibile. Alcune volte abbiamo detto che si tratta dell'assistenza dello Stato a chi ha subito il danno, o meglio, se l'espressione pare adeguata, l'omaggio dello Stato a chi il danno ha subito.

Comunque, penso che la discussione dovrebbe essere rinviata alla settimana entrante.

PRESIDENTE. L'onorevole Roberti ha presentato il seguente emendamento all'emendamento dell'onorevole Cavallari:

« Sostituire il coefficiente 20, di cui all'articolo 25, col coefficiente 25 ».

CASSIANI. *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Poc'anzi, mentre parlava l'onorevole Cavallari, non ho voluto interrompere. Ma rilevo che quando egli dice in tono assiomatico che non si spenderanno i trenta miliardi, a giustificazione di questo assioma aggiunge soltanto: « si sa benissimo ». L'onorevole Cavallari sa quanto stima io abbia di lui e con quale ammirazione l'ho seguito durante i lavori di questa Commissione. Ma non posso nascondere che la sua affermazione mi meraviglia assai, poiché la medesima osservazione si potrebbe fare per tutte le leggi, rinunciando evidentemente a quello che è il controllo parlamentare, cioè all'unica funzione, forse sostanziale, che il Parlamento ha di fronte al potere esecutivo. Sono argomenti di natura generica, ma mi pare che ben si attagliano a questa certezza dell'onorevole Cavallari, che cioè il Governo non spenderà i 30 miliardi.

Anche per questo motivo debbo chiedere il rinvio, per potere, nella settimana prossima, dimostrare alla Commissione che le cose stanno diversamente.

PRESIDENTE. Prima di rinviare mi sembra opportuno vedere se il dissenso non sia eliminabile.

RICCIO, *Relatore*. I due emendamenti, così come sono stati presentati, incidono sul fondamento finanziario della legge e, se eventualmente dovessero essere accolti, sarebbe chiaro che il Governo dovrebbe provvedere alle fonti per la somma ulteriormente necessaria. Il rinvio quindi si giustifica.

Mi permetto però di fare alcune osservazioni e richiamare l'attenzione degli amici Roberti e Cavallari sulla realtà della situazione.

Debbo, per lealtà, immediatamente dichiarare che l'affermazione dell'onorevole Cavallari, quando ha detto che anche i relatori sanno che i trenta miliardi non si spenderanno, mi ha molto meravigliato, perché egli ha attribuito ai relatori una conoscenza che in verità essi non hanno, mentre anzi ne hanno una nettamente contraria: che cioè si spenderanno certamente i 30 miliardi. Mi sono molto meravigliato, ripeto, data la serietà con cui l'onorevole Cavallari agisce sempre nella sua vita e specialmente nella sua vita parlamentare.

Mi pare poi che si finisca per giocare all'assurdo, perché chi non volesse la legge, potrebbe cominciare ad aumentare le percentuali, qualcun altro diabolicamente potrebbe proporre ancora un ulteriore aumento e così, apparentemente, si mostrerebbe di fare la causa dei sinistrati, mentre sostanzialmente si verrebbe a sabotarla.

Giacché, invece, sono convinto che tutti qui vogliamo veramente venire incontro ai sinistrati, vorrei pregare l'onorevole Cavallari e l'onorevole Roberti di rinunciare ai loro emendamenti, pur restando consacrate a verbale le loro riserve. Presentare questi emendamenti, discutere su di essi e arrivare a una votazione, mi pare che costituisca un pericolo per la vita stessa della legge.

MATTEOTTI GIANCARLO. Io sono nuovo alla Commissione. Però immagino che dietro questi coefficienti ci sia certamente un calcolo governativo sulle somme, per lo meno approssimative, da erogare. Allora, anziché rincorrerci con proposte, che chiamerei quasi un'asta politica, io desidererei sapere — e il Governo potrebbe dircelo nella prossima seduta — in base a quali calcoli economici sono stati fissati questi coefficienti. Sarà questa la sola cosa seria su cui potremo discutere, perché solo allora potremo fare delle proposte di aumento o di diminuzione.

Quindi chiedo al Governo una esposizione chiara sui dati economici; altrimenti è evidente che si farà della pura demagogia, senza avere una base su cui fondare la nostra discussione.

TROISI, *Relatore*. È molto facile presentare un emendamento, che prescinde sostanzialmente dall'insieme finanziario della legge, senza valutare le ripercussioni che esso effettivamente può avere. Il coefficiente cinque fa parte di un complesso di coefficienti di rivalutazione. Nello stesso articolo 25 si parla di un coefficiente 8 per le zone più gravemente sinistrate; per i profughi c'è il coefficiente 15; per il Mezzogiorno ci sono altri coefficienti notevolmente superiori. Quindi dobbiamo considerare l'armonia di tutti questi coefficienti e non fermarci soltanto al comma che si riferisce all'indice 5. Tuttavia è necessario portare qui gli elementi che ci possono orientare per una valutazione. In ogni modo, in sé e per sé, l'emendamento dell'onorevole Cavallari modificerebbe tutta l'economia della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario, di fronte all'emendamento presentato dall'onorevole Cavallari, ha chiesto un rinvio. I colleghi avranno compreso l'importanza della

cosa. Ma ci sono anche delle ragioni che riguardano la proponibilità stessa dell'emendamento. Giacché non basta che l'onorevole Cavallari proponga di portare il coefficiente da 5 a 20; non basta neppure che l'onorevole Roberti presenti un emendamento all'emendamento, per aumentare il coefficiente da 20 a 25. Quando si fanno queste proposte che implicano una maggiore spesa — e prego i colleghi di considerare che un solo punto di coefficiente maggiorato porta alla conseguenza dell'aumento di miliardi — quando si fa una di queste proposte, ripeto, si ha l'obbligo costituzionale di dichiarare quali sono i mezzi per farvi fronte. Altrimenti si pone il Presidente nella condizione di dover dichiarare che l'emendamento è improponibile, così come viene formulato. Non per niente esiste l'articolo 81 della Costituzione.

Prego la Commissione di considerare questo aspetto del problema.

Né si può dire — come ho sentito accennare da qualcuno — che sarà il Governo a trovare i mezzi. Gli onorevoli colleghi sanno che, quando si formula una proposta di legge di iniziativa parlamentare o quando si presenta un emendamento che richiede una maggior somma, nella proposta o nell'emendamento si deve indicare anche la fonte a cui si attingono i fondi necessari. Il proponente onorevole Cavallari non ha dato questa dimostrazione; quindi, sorge una questione di proponibilità del suo emendamento.

CAVALLARI. Desidero innanzi tutto dare atto al collega Riccio e al collega Troisi, nonché al rappresentante del Governo, che quando ho detto che è universalmente conosciuto che la legge, così come è redatta, non comporta una spesa di 30 miliardi, ma una somma inferiore, ho fatto una affermazione che sono pronto a dimostrare nella prossima seduta con tutti i dati possibili ed immaginabili. Con questo, però, non ho inteso mettere in dubbio le buone intenzioni dei due colleghi relatori e le buone intenzioni dell'onorevole Sottosegretario. È una affermazione di carattere finanziario e politico; ma ciò esclude che abbia voluto venire meno alla mia considerazione per quei colleghi.

In secondo luogo mi sembra uno strano modo di ragionare, quello del collega Riccio, il quale dice che, approvando puramente e semplicemente questo disegno di legge, si fa l'interesse dei sinistrati, mentre, modificandolo, li si danneggia. Mi limito ad affermare che si tratta di un principio soggettivo, che può trovare rispondenza nell'animo del collega Riccio, ma non nell'animo mio. Io ritengo

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

che questo disegno di legge, così come è redatto, contiene degli errori gravi e che oggi, con il concorso della volontà di tutti i gruppi, esso potrebbe invece essere modificato nei suoi punti essenziali.

Per quanto riguarda la proposta di rinvio del Governo, debbo dichiarare che, se il rinvio è motivato soltanto dal desiderio di portare in Commissione quei conti e quei dati che all'onorevole Sottosegretario sono necessari per mettere al corrente i colleghi che su queste cose ancora non avessero fatto mente locale e per suffragare le affermazioni del Governo stesso il quale ritiene, nella presente situazione finanziaria, di non poter consentire un maggiore impegno di bilancio, per parte del mio gruppo non c'è nulla in contrario perché in uno dei primi giorni della prossima settimana ci si riveda e si riprenda la discussione su questa questione.

Ora, se l'onorevole Presidente ritiene, dopo che abbiamo manifestato questo nostro punto di vista, che si possa consentire alla richiesta del Governo e rincontrarci martedì o mercoledì, non ho niente da dire; se invece l'onorevole Presidente ritiene che io debba svolgere il mio emendamento ed esprimere il mio punto di vista anche sotto l'aspetto finanziario, posso farlo senz'altro. Ma, dopo espresso il mio punto di vista, non riterrei che potrebbe essere più accolta la richiesta del Governo per un rinvio. O l'esame del disegno di legge viene subito rinviato e allora tutti potremo portare qui quelle cifre e quegli argomenti che riterremo opportuni; o si entra nel merito dell'emendamento — e ciò sarebbe indispensabile qualora l'onorevole Presidente sollevasse delle obiezioni intorno alla sua proponibilità — e allora non vedrei come si potrebbe poi aderire alla richiesta del Governo per un rinvio della discussione.

SULLO. A me pare che, dal punto di vista parlamentare, sia un diritto del Governo chiedere il rinvio della discussione su un emendamento.

Tuttavia vorrei rilevare che, se il Governo fosse in grado di esprimere adesso il suo giudizio sull'emendamento portando degli elementi probanti, non sarebbe necessario il rinvio. Non ha il Governo in questo momento, gli argomenti sufficienti per persuaderci della bontà di una tesi o dell'altra? Se si può definire la questione il più presto possibile, è tanto di guadagnato. Per quanto noi nuovi della Commissione possiamo essere un po' sprovveduti della materia, tuttavia le delucidazioni ampie che ci verranno dall'onorevole Cavallari e dal Sottosegretario di Stato potrebbero

essere tali da permetterci di definire questa mattina stessa la questione.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di considerare quale è il vero significato di questa richiesta di rinvio. Non si tratta di un rinvio procedurale, di un rinvio per mettere in grado il Governo di trovare i mezzi per accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Cavallari, perché io non posso ammettere che i colleghi non conoscano la legge; essi hanno avuto tutto il modo di conoscerla e di approfondirla nelle sue basi finanziarie. Noi invece sappiamo che la legge è giunta a certi limiti d'impegni finanziari oltre i quali non è possibile andare. Quindi, rinviare la discussione della legge significa rinviare la legge *sine die*. Neppure se venisse qui il Ministro del tesoro, egli potrebbe accettare di aumentare non di un punto, ma di mezzo punto, i coefficienti della legge.

Quindi, se l'onorevole Cavallari — e faccio appello alla sua sensibilità — insistesse nell'emendamento e se la Commissione lo seguisse, noi andremmo incontro al rinvio della legge *sine die*.

Quanto poi a rinviare la discussione della legge per trovare le basi finanziarie all'emendamento, mi permetto di fare osservare all'onorevole Cavallari, come si fa osservare a tutti i presentatori di una proposta di legge o di un emendamento che implicano un maggiore aggravio per le finanze dello Stato, che nel momento in cui viene presentata la proposta si deve indicare su quali capitoli s'intende far gravare la spesa. Non si può proporre di aumentare il coefficiente 5 a 20 o 25, riservandosi di giustificare poi questa proposta. Sicché quella ragione di improponibilità a cui avevo accennato e che sottopongo alla Commissione e all'esperienza giuridica dell'onorevole Cavallari, mi pare che abbia un fondamento. Potremmo anche non soffermarci sulla eccezione di improponibilità dell'emendamento, e decidere sul rinvio. Ma prego la Commissione di considerare il vero significato del rinvio.

CAVALLARI. Innanzi tutto ricordo che abbiamo una nota di variazione che porta un capitolo apposito: « Spese accantonate per i provvedimenti in corso di approvazione ». Dirò poi poche parole per illustrare il mio emendamento. Il primo comma dell'articolo 25 stabilisce che l'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno, valutato al prezzo vigente al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente 5.

È chiaro che nella economia della legge sono previsti due sistemi, che, in termini

impropri, possiamo chiamare di risarcimento: l'indennizzo e il contributo. Il contributo, quando si intende ricostruire, l'indennizzo quando non si vuole o non si può ricostruire. Noi ci troviamo di fronte a questo problema: quale ampiezza deve avere l'indennizzo per i sinistrati che non vogliono ricostruire?

Desidero però sottoporre alla vostra attenzione che se l'indennizzo viene corrisposto a tutti i sinistrati che non vogliono o non trovano economico o conveniente ricostruire, d'altra parte l'indennizzo è obbligatorio — e quindi viene dato l'indennizzo e non il contributo, senza possibilità di scelta — per coloro che siano proprietari di beni di cui alla lettera a) dell'articolo 4.

Ora è essenzialmente verso questa categoria che vanno le nostre premure. All'inizio della mia discussione ho detto che ci saremmo potuti mettere d'accordo sui miei emendamenti. Infatti io non mi nascondo che, se questo emendamento all'articolo 25 venisse accolto, l'indennizzo verrebbe automaticamente moltiplicato per quattro, in quanto io propongo di portare il coefficiente da 5 a 20, a beneficio di tutte le categorie di sinistrati. Ma appunto su questo terreno, se da parte vostra si entrasse nell'ordine di idee di considerare il mio emendamento, si potrebbe insieme cercare il sistema di economizzare una determinata somma, stabilendo, per esempio, che questo aumento del coefficiente possa venire concesso soltanto a determinate categorie di sinistrati.

Questa, naturalmente, è un'ipotesi subordinata, mentre in via principale rimane ferma la mia proposta riguardante tutte le categorie.

In sostanza, questo coefficiente 5 per l'indennizzo, non significa niente. Il coefficiente 5 è un compromesso al quale siamo giunti, perché ci siamo accorti a un certo momento che non si poteva superare tale aliquota; ma il punto dal quale oggi dobbiamo partire in questa parte della discussione, è il criterio di considerare la svalutazione della moneta dal 1943 a oggi. Se consideriamo che la moneta, da allora a oggi, si è svalutata di 60 volte, dovremmo partire dal coefficiente 60. Si potrà dire che questa legge non può e non vuole dare al sinistrato il risarcimento completo, in quanto fa una distinzione tra indennizzo e contributo; di modo che, se di indennizzo completo si potesse parlare, ciò sarebbe in sede di contributi per la ricostruzione dell'immobile, non in sede di liquidazione di un indennizzo che non servirà a

ricostruire. Però dal cento per cento ideale, che è rappresentato dai valori dei beni al 1943 moltiplicato per 60, a quello che si vuol dare, cioè il valore del 1943 moltiplicato per 5, ci sono altri gradi, nei quali possiamo cercare di trovare un punto d'incontro.

Io ho proposto il coefficiente 20. È evidente che, qualora un qualsiasi altro coefficiente superiore a 5 venisse approvato, dovremmo salvare la proporzione rispetto agli altri coefficienti, come quello del secondo comma dell'articolo 42, quello relativo ai profughi, ecc. Ma io ho proposto il coefficiente 20 perché era quello contenuto già nella nostra proposta di legge presentata alcuni anni or sono. Ora questo coefficiente 20 è anch'esso il frutto di un compromesso a cui siamo giunti con noi stessi, perché ci è sembrato che, di fronte alla situazione finanziaria in cui versa lo Stato e di fronte alla svalutazione della lira di 60 volte, dare alla parte più povera dei sinistrati venti volte quello che queste masserizie potevano costare nel 1943, rappresentasse il minimo pensabile.

Termino queste mie considerazioni, richiamando però l'attenzione dei colleghi sul fatto che, qualora venisse approvato questo emendamento, non è che ai sinistrati verrebbe dato in realtà 20 volte il valore dei beni perduti, ragguagliato al 1943; perché da questa somma è ancora da detrarre una quota fino al 25 per cento del loro valore a titolo di vetustà. Quindi l'indennizzo sarebbe di venti volte il valore del 1943, meno il 25 per cento.

C'è poi da considerare che il valore di questi vari oggetti viene, per espresso dettame della legge, determinato di concerto col Ministro del tesoro. E allora non credo, a meno che di ciò ci voglia assicurare il rappresentante del Governo, che il Ministro del tesoro cercherà di avvicinarsi al valore corrente dei beni nel 1943, ma, come è avvenuto in casi analoghi, i valori che verranno attribuiti dal decreto del Ministro del tesoro con riferimento al 1943 saranno abbastanza inferiori a quelli che erano i valori reali.

Per questi motivi prego i colleghi di votare il mio emendamento o, nel caso che sembrasse eccessivo il moltiplicatore 20, di trovare un accordo su una soluzione intermedia tra i coefficienti 5 e 20.

Per quanto attiene all'onere finanziario, rammento il provvedimento di variazione n. 3 approvato dalla Camera dei deputati, che contiene il famoso serbatoio di riserva per il finanziamento dei disegni di legge in corso

di approvazione. Io credo che tra i fondi che sono stati indicati nella suddetta nota e il fondo speciale che v'è nel bilancio del Ministero del tesoro, intitolato come negli anni passati « Spese per provvedimenti in corso », si possa trovare, qualora la Commissione credesse di poter accedere alla mia richiesta, il modo di sopperire all'onere della maggiore spesa.

PRESIDENTE. Nella nota di variazione già sono impegnate tutte quelle somme.

CASSIANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra). L'onorevole Cavallari ha riconosciuto che anche in questa legge esiste una economia del sistema. Aggiungerò che abbiamo evidentemente delle rotaie finanziarie su cui si muove tutta la legge e non si spostano cifre, senza modificare quella che è l'economia del sistema. L'impossibilità è data dalla legge, dove si fissa la cifra dei 30 miliardi; salvo che l'onorevole Cavallari non riesca a dimostrare quello che non ha neppure tentato di dimostrare, che cioè, ad onta che nella legge sia segnato il limite di 30 miliardi, v'è un tale margine nella effettiva esposizione determinata dall'applicazione della legge, da poter legittimare l'aumentò del coefficiente 5. Per questi motivi non posso che essere contrario alla proposta dell'onorevole Cavallari. Rinuncio però a chiedere il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. È esatto che l'onorevole Cavallari proponeva il coefficiente 20 nella sua proposta di legge. Ma l'onorevole Cavallari deve ricordare che nel suo progetto era fissato il limite di 60 miliardi, non di 30 miliardi. Quindi lo spostamento della percentuale, proposto dall'onorevole Cavallari, significherebbe portare il limite da 30 a 60 miliardi.

Pongo in votazione l'emendamento Cavallari.

(Non è approvato).

Conseguentemente cade anche l'emendamento dell'onorevole Roberti.

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo letto poc'anzi.

(È approvato).

ART. 26.

Limiti dell'indennizzo per determinati beni.

Per i danni ai beni indicati alla lettera a) dell'articolo 4, l'indennizzo è corrisposto fino all'ammontare di un milione di lire.

(È approvato).

ART. 27.

Base di commisurazione del contributo.

La base di commisurazione del contributo è determinata come segue:

a) si stabilisce la spesa occorrente per il ripristino, la riparazione o la ricostruzione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra;

b) la somma così determinata si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà, in misura non superiore al 25 per cento. Per le navi la detrazione percentuale è uguale al numero degli anni che avevano al momento della loro perdita. Nel computo dell'età delle navi i periodi superiori a sei mesi contano come un anno intero;

c) l'importo risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

Tale rapporto viene determinato con decreto del Ministro competente secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto col Ministro del tesoro.

Sulla spesa così determinata è concesso il contributo del 50 per cento.

Gli onorevoli Cavallari, Ghislandi, Pieraccini, Graziadei e Marabini propongono questo emendamento:

« Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 27 ».

Si tratta cioè di eliminare la riduzione del contributo nella misura del 50 per cento sulla somma, quale risulta determinata nell'articolo stesso.

Su questo punto si dovrebbe ripetere tutta la discussione che abbiamo fatto a proposito dell'articolo 25.

CAVALLARI. Io insisto sull'emendamento e rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Cavallari allo articolo 27.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 27 nel suo testo integrale.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28:

Limiti dell'indennizzo e del contributo per tutti gli altri beni.

Per i danni ai beni previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, qualora l'entità del

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

danno valutato ai sensi della presente legge superi i 5 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, l'indennizzo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun indennizzo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni.

Sempre per i danni ai beni previsti al comma precedente, qualora l'ammontare della spesa di ripristino, riparazione o ricostruzione relativa ad ogni singolo cespite, valutata ai sensi della presente legge, superi le lire 50 milioni, 100 milioni, 150 milioni, il contributo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun contributo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 200 milioni.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29:

Disposizioni a favore delle aziende del Mezzogiorno.

I limiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono elevati del 50 per cento per le aziende industriali del Mezzogiorno.

Sulla definitiva liquidazione degli indennizzi e dei contributi, a favore delle aziende del Mezzogiorno, è concessa la maggiorazione del 18 per cento per le aziende industriali e del 5 per cento per le aziende commerciali, artigiane ed agricole.

In luogo della maggiorazione del 5 per cento, di cui al precedente comma, è concessa la maggiorazione del 10 per cento a favore delle aziende commerciali, artigiane ed agricole del Mezzogiorno, che siano state danneggiate o distrutte nei comuni compresi tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 42.

Le maggiorazioni stabilite dai precedenti commi si applicano anche all'indennizzo concesso per la perdita o la distruzione delle merci, delle scorte, dei prodotti finiti e dei semilavorati.

Le maggiorazioni medesime si applicano anche quando con esse si superino i limiti delle quote di indennizzo o di contributo stabiliti dalla presente legge e delle stesse non si tiene conto agli effetti del calcolo della ripartizione delle quote stabilite dal precedente articolo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30:

Modi e termini del ripristino.

Il ripristino previsto dall'articolo 23 deve essere effettuato nei modi e nei termini prescritti e sotto la vigilanza tecnica dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, che fissa pure i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Per ragioni di pubblico interesse, l'Intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, può autorizzare il ripristino in opere e luoghi diversi, purché il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo.

Può essere autorizzato il raggruppamento armatoriale dei contributi per il ripristino di navi e galleggianti di tonnellaggio e velocità, ovvero di tipo diverso da quello delle singole unità ammesse al beneficio. I proprietari di navi e galleggianti possono costituirsi, a tal fine, in raggruppamenti armatoriali con decreto del Ministro della marina mercantile e con le altre norme stabilite per i consorzi di cui all'articolo 50.

Nel caso di inadempienza agli obblighi imposti, il concessionario decade dal beneficio del contributo.

I termini per il ripristino possono essere prorogati per giusta causa per un periodo non superiore a quello fissato per la esecuzione dei lavori.

Se il ripristino non è effettuato nei termini stabiliti, le somme versate a titolo di anticipazioni sul contributo debbono essere restituite.

Avverso i provvedimenti dell'Intendente di finanza, emessi nei casi di cui ai commi precedenti, è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro del tesoro, che decide definitivamente.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 31:

Modalità di pagamento.

Gli indennizzi o i contributi, per i quali la presente legge non prevede un diverso sistema di pagamento, vengono corrisposti nel modo seguente:

in unica soluzione, se l'importo non supera lire 1 milione;

in quattro semestralità, se supera lire 1 milione, e non lire 2 milioni;

in dieci semestralità, se supera lire 2 milioni e non lire 5 milioni;
 in venti semestralità, se supera lire 5 milioni e non lire 10 milioni;
 in quaranta semestralità, se supera lire 10 milioni e non lire 25 milioni;
 in sessanta semestralità, se supera lire 25 milioni.

Gli onorevoli Cavallari, Ghislandi, Pieraccini, Graziadei e Marabini, propongono questo emendamento:

« Sostituire il secondo comma col seguente:

« in unica soluzione se l'importo non supera lire 5 milioni;
 in 10 semestralità se l'importo supera i 5 milioni e non i dieci;
 in 20 semestralità, se l'importo supera i 10 milioni e non i 25;
 in 40 semestralità se l'importo supera i 25 milioni ».

Anche questo emendamento ha attinenza strettissima con le basi finanziarie della legge.

CAVALLARI. Lo mantengo e rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo successivamente in votazione gli articoli 32, 33 e 34:

ART. 32.

Liquidazione e pagamento dell'indennizzo e del contributo.

I contributi nelle spese di ripristino sono liquidati e pagati dall'Intendenza di finanza in seguito a certificati di regolare esecuzione dei lavori rilasciati dagli organi tecnici dell'Amministrazione statale competente secondo la natura del bene.

Sono ammesse liquidazioni parziali, in corso d'opera, in base a stati di avanzamento visti dagli organi tecnici di cui al comma precedente.

Gli indennizzi e i contributi rateali e quelli in annualità sono liquidati e pagati dall'Intendenza.

(È approvato).

ART. 33.

Impignorabilità ed insequestrabilità del contributo.

I contributi nelle spese di ripristino previsti dalla presente legge possono essere pignorati o sequestrati esclusivamente per credito alimentare.

(È approvato).

ART. 34.

Prescrizioni del contributo o dell'indennizzo concesso.

I contributi e gli indennizzi non riscossi entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato dell'invio alla tesoreria del titolo di pagamento sono prescritti.

Sono parimenti prescritte le semestralità di contributo o di indennizzo e le annualità di contributo non riscosse entro tre anni dalla scadenza.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 35:

Pagamenti già effettuati.

Le liquidazioni già effettuate dalle Intendenze di finanza prima della entrata in vigore della presente legge per danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 si intendono definitive qualora avverso le medesime non sia prodotto reclamo entro il termine di 60 giorni dalla loro comunicazione agli interessati, da eseguirsi di ufficio dalle Intendenze stesse.

Nel caso in cui non sia proposto reclamo, le Intendenze di finanza provvederanno al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per due l'ammontare della liquidazione.

Nel caso di reclamo, le Intendenze provvederanno a nuova liquidazione nei modi e nelle misure previsti dalla presente legge.

Analogamente sarà provveduto dai competenti uffici per le liquidazioni effettuate per i danni verificatisi nel Territorio Libero di Trieste, nei territori già sottoposti alla sovranità italiana, in Albania ed all'estero.

Gli onorevoli Cavallari, Ghislandi, Pieraccini, Graziadei e Marabini propongono il seguente emendamento:

« Al 2° comma sostituire alla parola: due, la parola: dieci ».

Anche qui si tratta di un coefficiente, vale quindi la discussione già fatta.

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

CAVALLARI. Lo mantengo e rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento suddetto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 35 nel suo testo originario.

(È approvato).

Porrò quindi in votazione, successivamente, gli articoli da 38 a 55.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SINGOLE CATEGORIE DI BENI

ART. 36.

Attrezzature e dotazioni di bordo.

L'indennizzo o il contributo per navi e galleggianti sono concessi anche per i danni alle macchine utensili ed altre cose mobili depositati in magazzini a terra e costituenti normali ed indispensabili dotazioni di scorta delle navi o galleggianti.

La prova della proprietà dei beni indicati nel comma precedente può essere fornita anche con i mezzi previsti dal terzo comma dell'articolo 10.

Tuttavia, per le navi ed i galleggianti iscritti in uffici di territori non più sottoposti alla sovranità dello Stato italiano e per le loro dotazioni di scorta site in detti territori, la dichiarazione giurata può essere resa al pretore od al notaio dall'interessato e da quattro cittadini italiani.

(È approvato).

ART. 37.

Beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana, professionale, ed intellettuale.

L'indennizzo o il contributo per gli immobili e i mobili relativi all'esercizio di una attività industriale, commerciale, artigiana, professionale ed intellettuale, si riferiscono alle seguenti categorie di beni:

a) terreni, fabbricati ed ogni altra costruzione incorporata al suolo;

b) macchinari, apparecchiature, attrezzi e loro accessori e pertinenze;

c) merci, scorte e prodotti finiti o semilavorati;

d) attrezzature e relativo normale arredamento di alberghi, pensioni e locande, stabilimenti idrotermali e balneari e rifugi alpini;

e) strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione del danneggiato;

f) manoscritti, opere d'arte e qualsiasi altra opera dell'ingegno.

Le provvidenze previste per le aziende industriali si applicano anche alle aziende per la lavorazione dei prodotti agricoli, eccettuate quelle che limitano la lavorazione alla prima manipolazione dei prodotti dei propri fondi e che rientrano nel disposto dell'articolo seguente.

(È approvato).

ART. 38.

Beni relativi ad attività agricole.

Gli indennizzi ed i contributi previsti dalla presente legge per immobili e mobili relativi all'esercizio di una attività agricola si riferiscono:

a) alle opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria e di provvista e utizzazione delle acque a scopo agricolo e potabile; alle strade poderali e interpoderali ovvero alle teleferiche che le sostituiscono; ai fabbricati rurali; alle opere per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; alle opere fondiari dei pascoli montani; alle cabine di trasformazione ed alle linee fisse e mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo; nonché ai macchinari elettrici di utilizzazione di energia ed agli impianti adibiti alla conservazione e lavorazione di prodotti della azienda;

b) alle colture arboree e piantagioni in genere;

c) alle macchine, veicoli ed altri attrezzi agricoli;

d) al bestiame bovino da latte, da lavoro e da riproduzione, al bestiame ovino, suino e caprino; al bestiame equino, limitatamente a non più di quattro capi;

e) alle scorte morte del fondo.

L'indennizzo è altresì corrisposto, ai sensi del presente articolo, per il bestiame da latte, o destinato a necessità di famiglia.

Per le opere indicate alle lettere a) e b) del presente articolo, ove il danneggiato provveda al loro ripristino, il contributo è concesso in ragione del 45 per cento della spesa; ove esse ricadano nelle zone elencate nei decreti interministeriali emanati a norma del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, il contributo stesso può essere elevato fino al 60 per cento.

(È approvato).

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

ART. 39.

Case di abitazione

Ove i danneggiati provvedano alla riparazione di fabbricati destinati ad uso di abitazione, sono concessi:

1°) nel caso di lavori di importo non superiore a lire 500 mila riferito alle singole unità immobiliari di abitazione costituenti il fabbricato, un contributo diretto in capitale, commisurato all'ammontare della spesa, in ragione:

a) del 75 per cento a favore dei proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini della imposta ordinaria, non superi le lire 300 mila, purché il loro reddito definitivamente accertato, agli effetti dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 60 mila. Tale limite è elevato a lire 100 mila, qualora la complementare gravi su redditi professionali di categoria C-1;

b) del 50 per cento a favore dei proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini della imposta ordinaria, non superi le lire 500 mila, purché il loro reddito definitivamente accertato, agli effetti della imposta complementare per lo stesso anno, non superi le lire 100 mila;

c) del 25 per cento in tutti gli altri casi.

2°) Nel caso di lavori per i quali sia prevista una spesa superiore a lire 500 mila, o anche inferiore, se il proprietario non chieda il contributo diretto in capitale previsto dal precedente comma, un contributo rateale in 60 semestralità in ragione del 50 per cento della spesa.

Nel caso che il danneggiato faccia ricorso ad un mutuo per il finanziamento delle opere, tale contributo rappresenta il concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo stesso.

Per i lavori che superino l'importo di lire 500 mila e non quello di lire 650 mila, il contributo è concesso nella misura fissa di lire 250 mila.

(È approvato).

ART. 40.

Valutazione di condizioni soggettive.

Nei casi previsti dal n. 1 dell'articolo precedente:

a) nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati all'imposta complementare;

b) per le persone giuridiche, si fa riferimento all'imposta patrimoniale;

c) alle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, agli enti pubblici civili ed ecclesiastici è concesso il contributo in ragione del 50 per cento della spesa, qualora non spetti il contributo in ragione del 75 per cento, in dipendenza del limite dell'imposta patrimoniale a norma del n. 1, lettera a), dell'articolo 39;

d) nel caso che il fabbricato appartenga a più proprietari, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di reddito del comproprietario al quale spetti il contributo di misura minore.

(È approvato).

ART. 41.

Rimborso delle spese di riparazioni eseguite dallo Stato dell'unica casa dei danneggiati meno abbienti.

Per i danneggiati che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito, di cui alla lettera a) del n. 1 dell'articolo 39, il rimborso della spesa di riparazione ancora dovuto o che sarà dovuto ai termini dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sempre quando si tratti dell'unica casa del danneggiato, destinata ad abitazione propria e della propria famiglia, è limitato ad un terzo dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

(È approvato).

ART. 42.

Contributo per la ricostruzione di abitazioni.

Ove i danneggiati provvedano alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, è concesso ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per 30 anni in ragione del 4 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27.

Tale contributo è elevato al 5 per cento per i fabbricati da ricostruire nei comuni nei quali si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici.

(È approvato).

ART. 43.

Casi di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni.

Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione, siti in comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936

è inferiore a 10 mila abitanti od in quelli nei quali sia stata riconosciuta una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 sino ad un milione e duecentomila lire per ogni unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

Il beneficio di cui al precedente comma non è concesso ai proprietari che non si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste dalla lettera a) del n. 1 dell'articolo 39, ed è limitato ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità di abitazione.

I contributi diretti in capitale, di cui al presente articolo ed agli articoli 45 e 46, sono corrisposti in unica soluzione.

(È approvato).

ART. 44.

Parte dei fabbricati non destinata ad abitazione

Ai fini dei due articoli precedenti verrà considerata ammissibile al contributo anche la parte del fabbricato non adibita ad uso di abitazione nella misura massima del 40 per cento del volume complessivo del fabbricato.

(È approvato).

ART. 45.

Ricostruzione di una sola unità immobiliare di abitazione.

Per la ricostruzione di una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario e della propria famiglia, ancorché sita in comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, e sempre quando il proprietario danneggiato si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla lettera a) del n. 1 dell'articolo 39 e non sia proprietario di altro immobile, può il danneggiato stesso ridurre la ricostruzione della detta casa in un limite di volume corrispondente alla spesa di un milione e 200 mila lire. Tale somma sarà corrisposta al danneggiato, in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 43.

Nel caso previsto dal presente articolo, sull'accordo dei proprietari danneggiati che si avvantaggino del medesimo beneficio e su parere favorevole della Commissione comu-

nale edilizia, è consentito il raggruppamento di due o più unità immobiliari in unico fabbricato.

(È approvato).

ART. 46.

Ricostruzione dei fabbricati nelle zone sismiche.

Per i fabbricati da ricostruire in comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima e di seconda categoria, i contributi determinati in applicazione degli articoli 42, 43, 44 e 45 sono aumentati rispettivamente del 25 e del 20 per cento, sempre che il fabbricato preesistente non fosse già stato costruito secondo le predette norme.

(È approvato).

ART. 47.

Condominio per quote divise.

Nel caso di condominio per quote divise, ciascun proprietario può presentare la domanda di contributo per la riparazione o ricostruzione in sito della parte o del piano di sua pertinenza.

Tuttavia, nella ipotesi di cui al precedente comma, anche uno solo dei condomini, purché il condominio non abbia fatta analogia richiesta, può, nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di contributo, eseguire i lavori e riscuotere il contributo.

Nel caso di ricostruzione, qualora questa, in base all'articolo 3 della legge 25 giugno 1949, n. 409, non possa essere effettuata in sito, ciascun proprietario o i suoi aventi causa possono presentare la domanda di contributo per la ricostruzione in altra area nell'ambito territoriale dello stesso comune della parte di fabbricato o del piano di propria pertinenza, comprensivo della quota parte delle cose comuni costituenti proprietà coattiva.

Nei casi di cui ai precedenti commi, lo Stato resta estraneo ai rapporti tra i condomini.

(È approvato).

ART. 48.

Danni a fabbricati non espressamente considerati.

Per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati, non considerati espressamente in altre disposizioni della presente legge, il contributo è concesso nella misura del 40 per cento della base di commisurazione del con-

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

tributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27.

(È approvato).

ART. 49.

Fabbricati già adibiti ad albergo e ricostruiti per abitazioni.

Le norme degli articoli 39, 42 e 46 si applicano anche ai fabbricati, già adibiti ad uso di albergo, danneggiati o distrutti per fatto di guerra e ricostruiti ad uso di civile abitazione, a seguito di provvedimento di svincolo alberghiero.

(È approvato).

ART. 50.

ConSORZI EDILI.

I proprietari di fabbricati distrutti in una stessa provincia possono costituirsi in consorzi per la ricostruzione dei fabbricati stessi.

I consorzi sono riconosciuti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed hanno personalità giuridica.

I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea ed approvato con il decreto di riconoscimento.

Nel caso di costituzione di consorzi, le percentuali di contributo previste dall'articolo 42 sono aumentate di lire 0,25.

Le stesse agevolazioni sono concesse alle società cooperative costituite tra i proprietari di fabbricati distrutti in una stessa zona urbana. La maggiorazione prevista dal quarto comma del presente articolo è concessa per le ricostruzioni che i sinistrati affidano alla prima Giunta del Comitato amministrativo di soccorso ai senzatetto (C. A. S. A. S.).

(È approvato).

ART. 51.

Disposizioni particolari relative ai danni subiti da cittadini italiani nel Territorio Libero di Trieste e nei territori già sottoposti alla sovranità italiana e in Albania.

Per i danni ai beni previsti nell'articolo 4 verificatisi nel Territorio Libero di Trieste e nei territori sottoposti alla sovranità italiana e in Albania, l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno, valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente quindici.

L'ammissione al contributo, secondo le disposizioni della presente legge, è condizio-

nata al ripristino in territorio nazionale del bene perduto o distrutto.

A domanda degli interessati, può essere, tuttavia, autorizzato il reimpiego del contributo in beni diversi da quelli perduti o distrutti ed in attività diverse da quelle cui i beni stessi erano destinati.

Per i beni ubicati nel Territorio Libero di Trieste, in Libia, in Eritrea e nel territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana, il ripristino può essere consentito anche nel luogo dove il bene è stato distrutto.

Ove i danneggiati provvedano, ai sensi del secondo comma del presente articolo, alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 42 e dell'articolo 43 della presente legge.

Gli indennizzi ed i contributi per i danni di cui ai primi quattro commi del presente articolo vengono corrisposti in unica soluzione, se l'importo non supera lire 2.000.000; in 6 semestralità, se supera lire 2.000.000 e non lire 5.000.000; in 10 semestralità, se supera lire 5.000.000 e non lire 10.000.000; in 15 semestralità, se supera lire 10.000.000 e non lire 25.000.000; in 20 semestralità, se supera lire 25.000.000.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai danneggiati dei territori già sottoposti alla sovranità italiana, siano esse persone fisiche o giuridiche che, successivamente alla data del verificarsi del danno, abbiano perduto o perdano la cittadinanza o la nazionalità italiana senza concorso di volontà propria.

(È approvato).

ART. 52.

Danni subiti da cittadini ed enti italiani all'estero.

Salva l'applicazione di speciali accordi o convenzioni internazionali che consentano un trattamento più favorevole e salvo quanto è disposto nell'articolo 11, le disposizioni della presente legge sono estese anche ai cittadini ed enti italiani che, durante il periodo dal 1° settembre 1939 fino alla conclusione della pace, abbiano subito danni di guerra all'estero, purché il danneggiato, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti domiciliato e residente in Italia o l'ente abbia in Italia la sua sede.

Per la misura dell'indennizzo valgono le norme di cui all'articolo 25.

Nel caso di concessione di contributo, essa è condizionata al ripristino in territorio

nazionale del bene perduto o distrutto. A domanda dell'interessato, può tuttavia essere autorizzato il riempiego del contributo in beni diversi da quelli perduti o distrutti ed in attività diverse da quelle cui i beni stessi erano destinati.

Per la ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

(È approvato).

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 53.

Pertinenze delle aziende.

Ai fini della liquidazione del contributo concernente le aziende ricostruite o da ricostruire, i macchinari, gli impianti e quanto altro costituisce l'attrezzatura necessaria al funzionamento dell'azienda, deve ritenersi pertinenza, purché l'immobile in cui le dette attrezzature sono installate e le attrezzature stesse appartengano al medesimo proprietario.

(È approvato).

ART. 54.

Privilegi e diritti reali sui beni ripristinati.

Sui beni riparati o ricostruiti permangono e rivivono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali quali esistevano sui beni stessi prima del danno, anche se la ricostruzione avvenga in luogo diverso.

La ricostruzione in luogo diverso può non essere ammessa quando sul nuovo terreno esistano ipoteche o altri diritti reali che pregiudichino quelli costituiti sull'immobile distrutto.

(È approvato).

ART. 55.

Contributi per beni già ripristinati.

A coloro che, senza autorizzazione, quando la stessa era richiesta da particolare disposizione, hanno, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ripristinato il bene danneggiato o distrutto, anche se si tratta di terzi cessionari del contributo ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, è concesso un contributo pari al 50 per cento di quello stabilito nei capi precedenti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro 180 giorni dalla entrata in vigore della medesima e

purché essi abbiano presentata la denuncia del danno prima dell'inizio delle opere di ripristino. Nella determinazione del contributo si terrà conto della spesa del ripristino secondo i prezzi del momento in cui esso è stato effettuato, ai sensi dell'articolo 27 della presente legge.

Qualora l'interessato abbia percepito alcune delle provvidenze previste dall'articolo 11, il relativo importo viene detratto dalla somma spettante a norma del comma precedente.

Il Ministero del tesoro provvede d'ufficio alla liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge a favore di persone fisiche o giuridiche i cui beni danneggiati o distrutti per fatto di guerra siano stati ripristinati direttamente dallo Stato, ovvero mediante finanziamenti concessi dallo Stato stesso o per suo conto.

Provvede altresì alla liquidazione d'ufficio nei casi in cui il ripristino sia avvenuto direttamente da parte di enti controllati dallo Stato o con finanziamenti dei medesimi, riservando allo Stato il credito relativo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, saranno stabilite, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi di cui al comma precedente ed il contributo liquidato, ove non vi provvedano già le disposizioni vigenti.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 56:

Stanziamenti in bilancio.

Sulla base delle disposizioni della presente legge, il Ministro del tesoro stanzierà, in appositi capitoli del bilancio del suo Ministero per ogni esercizio finanziario, a cominciare da quello 1953-54 e fino ad esaurimento degli impegni derivanti dalla presente legge, una somma non inferiore a lire 30 miliardi per il pagamento degli indennizzi e la corresponsione delle rate dei contributi.

Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio andranno in aumento di quelli dell'esercizio successivo.

Osservo che al primo comma la parola «stanziierà» è giustificata dal fatto che la legge venne approvata prima che cominciasse l'esercizio 1953-54. Nel secondo comma è detto che negli esercizi successivi andranno in aumento gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio.

Nasce qui la questione per l'esercizio 1953-54 che è già cominciato. Rimane la disposizione imperativa per cui in ciascun esercizio il Ministro del tesoro è obbligato a fare lo stanziamento in bilancio. Se non fosse cominciato l'esercizio, saremmo a posto; ma siccome l'esercizio è cominciato, mi sono fatto carico di vedere se in questo esercizio ci sono i fondi. In un primo momento sembrava che i fondi non ci fossero fino al raggiungimento dei 30 miliardi. In seguito ad esame compiuto sui singoli bilanci, sia su quello del Ministero del tesoro, che sugli stati di previsione di tutti i Ministeri interessati nei vari settori dei danni di guerra, ho potuto rilevare che v'è una somma superiore ai 30 miliardi. Però questa somma è già impegnata, in parte, per i pagamenti rateali stabiliti in base a concessioni già effettuate. Quindi una legge che dispone per l'avvenire deve avere una massa di fondi da poter impegnare anche in questo esercizio. Ho potuto accertare che i trenta miliardi da impegnare in questo esercizio ci sono e d'altra parte l'esercizio è già iniziato.

Ad ogni modo, è necessario inserire un comma per dichiarare innanzi tutto la esistenza di fondi sull'esercizio 1953-54 e un altro per dare la facoltà al Ministro del tesoro di provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio, in quanto per gli indennizzi di pronta liquidazione la cifra di 6 miliardi assegnata nel bilancio del tesoro sembra esigua.

Propongo perciò di introdurre all'articolo 56 questi due commi aggiuntivi:

« All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1953-54 si fa fronte con le disponibilità dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri riguardanti contributi, indennizzi ed altre spese per danni di guerra. »

Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

CAVALLARI. Non posso fare a meno di notare che in questo caso, per lo meno per l'esercizio finanziario 1953-54, l'efficacia di questa legge si riduce a un mutamento della intitolazione dei capitoli, ma la somma stanziata in bilancio rimane sempre quella che era. In altre parole, il ragionamento dell'onorevole Presidente è questo: non potendosi il Ministro del tesoro occupare in bilancio di questa legge, perché non faceva parte del nostro ordinamento positivo,...

PRESIDENTE. Ma il servizio danni di guerra esisteva già.

CAVALLARI. ...non si è potuto provvedere a stanziare questi 30 miliardi ai sensi di questa legge. Però, siccome, ai sensi delle leggi precedenti — Tupini, Aldisio, Fanfani, bonifica integrale del 1933, marina mercantile, ecc. — sono state stanziare delle somme di denaro che arrivano fino a 30 miliardi, allora noi prendiamo tutte queste somme sparse nei vari capitoli e le devolviamo a favore di questa legge.

Ma il totale della spesa di bilancio rimane sempre quella! E io mi domando: è un beneficio reale che diamo ai sinistrati o è un beneficio immaginario?

Un'altra osservazione che mette in luce un inconveniente grave, a cui si arriva seguendo la strada tracciata dal Presidente, è questa: se nel bilancio fossero stati previsti i 30 miliardi di cui alla presente legge, la medesima, pur tuttavia, non sarebbe stata operante per motivi di carattere organizzativo per sette, otto, dieci mesi. Non possiamo infatti illuderci che, anche se il Senato approverà il provvedimento nel mese di ottobre, dallo stesso mese di ottobre possano cominciare i pagamenti. C'è il termine per la presentazione delle domande, che è stato riaperto, ci sono da riorganizzare gli uffici, da compiere gli accertamenti, da istituire le commissioni provinciali, quella centrale, ecc. C'è, insomma, tutto un meccanismo che deve mettersi in movimento e che non inizierà a dare i suoi primi frutti se non tra un anno — e spero di essere pessimista —. Ora, se fossero rimasti in vigore gli stanziamenti per quelle altre leggi e fossero stati nel contempo stanziati 30 miliardi, che cosa sarebbe successo? Che nel corso di quest'anno, intanto, sarebbe continuata l'applicazione di quelle numerose leggi, sarebbero stati conservati i finanziamenti, e i 30 miliardi stanziati per questo esercizio dalla attuale legge ai sensi dell'articolo 56 sarebbero andati non già perduti, bensì in aumento degli stanziamenti degli esercizi successivi. In questo modo, invece, perdiamo i 30 miliardi dell'esercizio 1953-54 e ci mettiamo nella condizione che nell'esercizio medesimo, poiché è stata approvata questa legge, non verrà concesso alcun risarcimento ai sinistrati, neppure quello che veniva dato prima, perché la Corte dei conti non potrà approvare delle concessioni in base a stanziamenti che non esistono più nel bilancio del tesoro.

La morale di tutto questo sarà perciò che nell'esercizio 1953-54 non si darà nemmeno un soldo, né per la nuova, né per le vecchie leggi.

PRESIDENTE. Il servizio danni di guerra è in atto. I danni di guerra riguardano i vari settori della edilizia, della marina mercantile, ecc; vi sono dei capitoli per danni di guerra anche nel Ministero della pubblica istruzione, per la ricostruzione di edifici privati di notevole importanza artistica; e così nei vari bilanci dei singoli Ministeri. Queste somme vengono erogate in base a leggi che tuttora esistono. Vengono però date delle anticipazioni, poiché non si possono fare le liquidazioni per le cose mobili. C'è un fondo stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per questo settore degli indennizzi ai mobili. Abbiamo complessivamente una somma notevolmente superiore ai 30 miliardi, che forma la base della presente legge. Di fronte alle esigenze che nasceranno dalla pratica attuazione della legge, si dà poi facoltà al Ministro del tesoro, di concerto con gli altri Ministri, di fare degli storni, delle variazioni. Quando abbiamo detto che per le esigenze generali dei danni di guerra si danno complessivamente 30 miliardi all'anno, abbiamo inteso dare 30 miliardi all'anno per le costruzioni edilizie per indennizzi a mobili e a biancherie, per la marina mercantile ecc.

Non abbiamo inteso che, fermi gli stanziamenti di bilancio, si diano altri 30 miliardi. Gli stanziamenti in bilancio ci sono; soltanto bisogna dare i mezzi al Ministro del tesoro per procedere, non appena entrata in attuazione la nostra legge, alle necessarie variazioni.

Che cosa doveva fare il Governo di fronte ad una legge che non era stata ancora approvata, promulgata e pubblicata? Doveva modificare i paradigmi dei propri bilanci, dei singoli stati di previsione? Non lo poteva fare. Quindi le aggiunte proposte all'articolo 56 sono necessarie per porre in grado il Governo di fare gli spostamenti di bilancio.

Ma nessuno di noi ha mai pensato che, oltre agli stanziamenti già esistenti, si stanziassero altri 30 miliardi. Allora saremmo arrivati non solo ai 60 miliardi del progetto Cavallari, ma li avremmo superati!

SULLO. Mi sembra che questa questione abbia un interesse pratico relativo. Questa legge pone degli obblighi da parte dello Stato nei confronti dei cittadini italiani che devono avere contributi, indennizzi od altre forme di risarcimento per danni di guerra; la legge, all'articolo 56, dice chiaramente che, per l'assolvimento degli impegni che scaturiscono dalle norme legislative, vi debbono essere degli stanziamenti che non possono essere inferiori a 30 miliardi. Ma non dice che, se gli impegni che scaturiranno dall'applicazione della legge

porteranno a degli oneri maggiori, il Ministero del tesoro non dovrà dare più di 30 miliardi. Allora il problema è soltanto questo: Siamo in fase di passaggio da una determinata forma di legislazione ad un'altra; la formula che ci offre il Presidente è la più giusta, perché permette fino a un certo punto dell'anno di andare avanti con certi canali, che sono quelli dell'applicazione delle leggi vigenti, poi, dopo l'approvazione della legge, con altri canali. Mi pare che preoccupazioni non ci debbano essere e che i 30 miliardi stabiliscano un minimo cautelativo che deve essere fissato per il pagamento di questi indennizzi.

RICCIO, Relatore. Io proporrei di approvare l'articolo 56 così come è, sostituendo, come è ovvio, le parole « 1953-54 » con le altre: « 1954-55 ». Poi tra le disposizioni finali, siccome siamo di fronte a una norma che ha carattere transitorio, si potrebbe inserire come articolo aggiuntivo i due comma proposti dal Presidente, che servono soltanto a determinare quello che deve verificarsi in quest'anno.

Vorrei chiarire un'altra cosa, per evitare equivoci: nella sua dichiarazione l'onorevole Presidente ha parlato anche degli edifici artistici di grande importanza....

PRESIDENTE. Intendevo parlare sempre di edifici privati.

RICCIO, Relatore. Volevo appunto chiarire questo: che i 30 miliardi riguardano soltanto i danni di privati.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio.

Osservo però che la proposta del relatore non è opportuna. Si è infatti da taluno chiesto lo spostamento dall'esercizio corrente all'esercizio prossimo per la decorrenza; e questo sarebbe dannoso per i danneggiati di guerra. L'emendamento che ho presentato ha valore soltanto formale e contabile, per dare l'impostazione nel nuovo bilancio, ma ferma le somme; e, fermandosi le somme, vale sempre la disposizione che le somme non spese nei singoli esercizi, anche a cominciare da questo esercizio, sono sempre a disposizione per i danni di guerra. Se fissassimo invece la decorrenza dal 1954-55, queste somme andrebbero in economia.

Sicché, quando si è pensato di spostare gli esercizi finanziari, io mi sono subito opposto.

SANSONE. Io sono favorevole alla proposta del Presidente. Però ci si deve tranquillizzare sulla osservazione fatta dal collega Cavallari. Praticamente, che cosa si spenderà nel 1953-54 a favore dei sinistrati? Non si spenderanno 30 miliardi — se io, uomo della strada, profano di queste cose finanziarie, ho

LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

capito bene — perché si spenderà quello che esiste già nei vari bilanci.

PRESIDENTE. Vi sono più di 30 miliardi. Questa somma solo in parte è impegnata per le ratizzazioni passate; ma la somma disponibile attualmente a favore dei danneggiati di guerra è superiore ugualmente ai 30 miliardi. Soltanto, il Ministro del tesoro dovrà, io ritengo, aumentare la somma stanziata in 6 miliardi per gli indennizzi ai beni mobili.

CAVALLARI. Le mie idee non sono ancora abbastanza chiare. Io avevo posto questo quesito che è di carattere pratico, per l'esercizio 1953-54: se si dice che il Ministro del tesoro dovrà operare uno spostamento di somme da un capitolo del bilancio della spesa, poniamo, del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo di cui alla presente legge, quest'anno in base a quale legge si potrà erogare qualche cosa ai sinistrati? In base alle leggi attualmente in vigore, no; perché il Ministro del tesoro fa questo spostamento di capitoli; la Corte dei conti non approverà l'erogazione, essendo già avvenute le variazioni di bilancio. Ma neppure in base a questa legge potrà essere fatta l'erogazione, perché la legge entro un anno non potrà essere operante. Allora, come si farà a dare ai sinistrati quello che debbono avere?

SULLO. Poniamo che questa legge entri in vigore nel mese di novembre. Fino a novembre ci saranno state, sia pure attraverso l'esercizio provvisorio, delle erogazioni sui bilanci che sono stati presentati al Parlamento. Dopo novembre vi sarà una devoluzione a finanziamento di questa legge dei contributi non utilizzati per altre leggi o comunque esistenti nel bilancio, i quali rimarranno accantonati per qualche mese, finché non entrerà in applicazione l'ingranaggio della legge in esame.

CAVALLARI. Quindi bisogna che si sappia che dal giorno in cui entrerà in vigore questa legge, né per le leggi passate né per la nuova legge i sinistrati riceveranno nulla.

PRESIDENTE. Adesso il servizio danni di guerra è in funzione e vengono date, anche per gli indennizzi di mobili, biancheria, ecc., delle anticipazioni. Perché non viene fatto il pagamento definitivo? Perché non esiste una legge definitiva.

CAVALLARI. E quando il capitolo sarà variato, quando saranno date queste anticipazioni?

PRESIDENTE. Vengono date sul capitolo 675: « Somme occorrenti per il pagamento di indennità a titolo di risarcimento di danni causati da fatti di guerra ». Lo stanziamento

in bilancio è di 6 miliardi. Se, durante il corso di questo esercizio 1953-54, non fossero sufficienti i sei miliardi, c'è la disposizione da me proposta, e il Ministro del tesoro potrà procedere a variazioni del bilancio.

Domando all'esperienza dell'onorevole Cavallari: che cosa significa « autorizzare il Ministro a procedere a variazioni del bilancio »? Significa che può procedervi senza toccare i capitoli del bilancio del suo Ministero, senza toccare i bilanci di altri Ministeri, con una nota di variazione in aumento: ma può fare qualche altra cosa. Ad esempio, siccome abbiamo molti e molti milioni per la ricostruzione edilizia e abbiamo anche alcuni uffici del Genio civile che hanno in cassaforte vari milioni non impegnati, può il Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, erogare un miliardo, due miliardi a complemento di questo capitolo di bilancio, in base alla disposizione che lo faculta a procedere a note di variazione.

Che cosa farà il Ministro del tesoro quando sarà formato il nuovo bilancio 1954-55? Formulerà un solo capitolo nel bilancio del suo Ministero per i danni di guerra, e nei bilanci degli altri Ministeri ci saranno i singoli capitoli che rappresentano gli addendi di quella somma che arriva ai 30 miliardi. Anzi, io prevedo che nel prossimo esercizio non vi saranno soltanto 30 miliardi per i danni di guerra, ma una cifra che supererà i 30 miliardi.

Poiché nessun altro domanda la parola, metto in votazione i due commi aggiuntivi all'articolo 56, da me presentati e testè letti.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'intero articolo 56 con i due commi aggiuntivi ora approvati.

(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli da 57 a 75 che porrò successivamente in votazione:

ART. 57.

Accreditamento di fondi agli Intendenti di finanza.

Per provvedere al pagamento dei contributi e degli indennizzi da parte degli Intendenti di finanza vengono emessi a loro favore, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ordini di accreditamento di importo non superiore ai 400 milioni di lire ciascuno.

Parimenti su ordini di accreditalamento da emettersi nei limiti di 40 milioni, gli Intendenti di finanza provvedono al pagamento delle spese occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e delle commissioni provinciali di cui alla presente legge, nonché delle retribuzioni e di ogni altro compenso spettante al personale non di ruolo degli uffici stessi.

(È approvato).

ART. 58.

Scarico parziale e finale della contabilità.

Ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo XIII del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, quando la regolarità dei rendiconti non può essere documentata in ogni loro parte secondo le richieste della Corte dei conti, possono essere emesse, limitatamente alle partite giustificate, deliberazioni di scarico parziale; per le altre non giustificate gli atti sono rimessi al procuratore generale presso la Corte dei conti per i provvedimenti di competenza.

Sull'ultimo rendiconto delle singole gestioni, che deve riassumere anche le risultanze dei precedenti, la Corte pronunzia il discarico oppure liquida il debito del funzionario delegato e ciò senza pregiudizio del procedimento di responsabilità nei casi previsti e nelle forme stabilite dalle norme vigenti.

Delle decisioni della Corte è data notizia alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 59.

Mutui.

Il proprietario, che per la esecuzione delle opere intende contrarre un mutuo, deve inoltrare la relativa domanda all'Intendenza di finanza, che la trasmette all'istituto di credito prescelto dall'interessato.

(È approvato).

ART. 60.

Enti autorizzati alla concessione del mutuo.

A compiere le operazioni di mutuo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti ed altre disposizioni, gli enti e istituti di credito e loro sezioni di credito edilizio, fondiario, marittimo, agrario, industriale e simili, nonché la seconda Giunta del Comitato am-

ministrativo soccorso ai senzatetto (C. A. S. A. S.).

Nel caso di lavori di riparazione ai beni per i quali siano vigenti contratti con gli enti e istituti di credito sopra indicati, i mutui occorrenti per i nuovi lavori sono concessi con le norme ed i benefici della presente legge dagli enti e istituti stessi. Qualora entro 60 giorni dalla data di trasmissione della domanda il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro istituto.

I mutui occorrenti per i lavori di riparazione in edifici costruiti da cooperative edilizie a contributo statale sono concessi dagli stessi enti e istituti che hanno accordato il finanziamento per le costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti.

(È approvato).

ART. 61.

Erogazione ed ammortamento del mutuo.

I mutui vengono erogati, a richiesta del proprietario interessato, col sistema delle somministrazioni rateali, durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento ovvero in unica soluzione dopo l'ultimazione delle opere in base a certificati di regolare esecuzione, rilasciati dall'Amministrazione competente per la vigilanza.

I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralità costanti in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni.

Le semestralità sono comprensive degli interessi, di una quota di rimborso del capitale, del diritto di commissione a favore dell'ente o istituto mutuante nella misura non eccedente lo 0,70 per cento, dei diritti erariali, e, nel caso di mutui somministrati in contanti, di una speciale provvigione a carico del mutuatario, da concordarsi tra questo e l'ente o l'istituto pel futuro collocamento delle cartelle.

(È approvato).

ART. 62.

Saggio di interesse dei mutui.

I mutui sono stipulati al saggio che sarà determinato con decreti del Ministro del tesoro.

In corrispondenza dei mutui stipulati, gli enti, gli istituti e la seconda Giunta del C. A. S. A. S. possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio.

(È approvato).

ART. 63.

Ipoteca a favore dell'ente o istituto mutuante.

L'ipoteca a favore degli enti finanziatori di cui al primo comma dell'articolo 60 è opponibile a qualunque avente diritto, quando venga iscritta a carico di coloro che hanno provato la loro proprietà anche in base ai documenti indicati nell'articolo 10 e non può essere pregiudicata da precedenti vincoli di indisponibilità ancorché derivanti da procedure giudiziarie.

Se il bene appartiene indivisamente a più persone ed il mutuo è stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca è iscritta contro tutti i comproprietari, anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto.

Se le parti o i piani o le porzioni di piani dell'immobile appartengano a proprietari diversi, l'ipoteca è iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condomino che ha contratto il mutuo stesso, e può altresì essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascun condomino deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile. La quota del mutuo per la spesa relativa alle cose comuni dell'immobile è determinata, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sulla parte, sul piano o sulla porzione di piano spettante a ciascun condomino, dall'Ufficio tecnico erariale, in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici, senza pregiudizio dei diritti dei condomini stessi.

L'ipoteca ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente, nonché di fronte ai crediti privilegiati.

(È approvato).

ART. 64.

Privilegi per mutui concernenti beni mobili.

Per i mutui concernenti beni mobili il credito dell'ente o istituto è assistito da privilegio prevalente su ogni altro.

(È approvato).

ART. 65.

Finanziamenti provvisori a sconto del contributo.

È consentita la cessione dei contributi per le riparazioni, le ricostruzioni o i ripristini previsti dalla presente legge a favore

delle società ed imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori.

È altresì consentito lo sconto presso gli enti finanziatori indicati nell'articolo 60 dei contributi di cui al comma precedente.

Gli enti predetti sono autorizzati a concedere finanziamenti provvisori contro l'impegno di cessione dei contributi.

(È approvato).

ART. 66.

Esenzione dei contributi dalla ricchezza mobile e dalla imposta generale sull'entrata.

I contributi concessi in applicazione della presente legge non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile né all'imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

ART. 67.

Agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari — Riduzione degli onorari notarili.

La denuncia dei danni, i documenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione, gli atti e i contratti per l'attuazione della presente legge, nonché i mutui e gli atti di cessione degli indennizzi e dei contributi a favore di chiunque stipulati, sono esenti dalle tasse di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed assimilati, nonché i diritti o i compensi spettanti agli uffici del registro, del catasto e delle imposte dirette.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

(È approvato).

ART. 68.

Estensione della legge sul credito fondiario.

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente nei riguardi del trattamento tributario, e fermi rimanendo i maggiori benefici dei quali gli enti finanziatori indicati nell'articolo 60 possano usufruire, alle operazioni di mutuo per le ricostruzioni e le riparazioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

(È approvato).

ART. 69.

Esenzione dall'imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte.

Il reddito dei fabbricati ricostruiti in sito o su area diversa in sostituzione di quelli distrutti, secondo le disposizioni della presente legge, è esente dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque anni decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilità.

Sono inoltre esenti dall'imposta di consumo i materiali impiegati nelle riparazioni o ricostruzioni.

I benefici e le agevolazioni della presente legge, riguardanti le imposte dirette, sono applicabili anche agli immobili distrutti o danneggiati che sono stati ricostruiti o riparati prima della sua entrata in vigore, qualora il ripristino non sia stato effettuato a totale carico dello Stato.

(È approvato).

ART. 70.

Agevolazioni per gli immobili destinati all'esercizio di una attività industriale o commerciale.

Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo precedente si applicano anche alla ricostruzione o riparazione dei beni destinati all'esercizio di una attività industriale o commerciale, quando rientrano nelle categorie degli opifici o degli edifici ai medesimi assimilati, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231. L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte è limitata ad un decennio.

Qualora il reddito delle costruzioni predette sia assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile perché appartenenti all'esercente attività industriale o commerciale, l'esenzione decennale si applica alla quota parte del reddito afferente agli immobili suscettibili dell'imposta sui fabbricati.

(È approvato).

ART. 71.

Ulteriori benefici tributari per le case di abitazione non di lusso.

Alle case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, distrutte e ricostruite con o senza il contributo dello Stato, purché non abbiano carattere di lusso, a norma del decreto interministeriale 7 gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13, del

17 gennaio, sono concessi gli ulteriori seguenti benefici:

a) imposta fissa di registro e riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la ricostruzione degli edifici suddetti. Sulla parte del suolo attiguo al fabbricato ricostruito, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, è dovuta, a ricostruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria.

b) riduzione a metà dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria, per i trasferimenti che abbiano luogo entro sei anni dalla dichiarazione di abitabilità.

(È approvato).

ART. 72.

Decadenza dai benefici tributari.

L'interessato decade dai benefici tributari previsti nella presente legge qualora le opere non siano compiute con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 30.

(È approvato).

ART. 73.

Trasmissione alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro delle denunce già presentate ad altre amministrazioni.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande esistenti presso gli Uffici delle competenti Amministrazioni dello Stato devono essere trasmesse, con gli atti relativi, alla Intendenza di finanza competente a norma della legge stessa o, nei casi particolari previsti dalla legge medesima, al Ministero del tesoro.

Tuttavia, per le domande per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata concessa l'autorizzazione per l'inizio delle opere, permane la competenza dell'Amministrazione che l'ha concessa.

(È approvato).

ART. 74.

Assistenza ai sinistrati di guerra.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad applicare una ritenuta fino allo 0,50 per cento su ogni somma pagata in relazione alla presente legge, per assicurare ai sinistrati di guerra meno abbienti l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa da parte di enti ed associazioni con compiti assistenziali, giuridicamente riconosciuti.

(È approvato).

ART. 75.

Abrogazione delle disposizioni precedenti.

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

SANSONE. Io dichiaro, a nome del gruppo del partito socialista italiano, che noi votiamo a favore dell'intero disegno di legge, solo per dare ai sinistrati la possibilità di cominciare a realizzare una parte del danno subito.

Ma noi sottolineiamo che questa legge è insufficiente e inadeguata, perché ha conculcato il diritto soggettivo dei sinistrati, perché ha deluso il Mezzogiorno, perché crea disparità tra le varie categorie di sinistrati.

Ci riserviamo quindi di presentare immediatamente delle norme che dovranno integrare e rettificare la legge stessa.

CAVALLARI. Anche io prendo la parola per dichiarazione di voto. Ritengo questa legge non solo ingiusta, ma priva di fondamento economico e sociale, perché, mentre non soddisfa le aspirazioni dei sinistrati, nello stesso tempo non dà alcun contributo alla ricostruzione del paese. Quindi formulo il voto che il Senato provveda a migliorare questa legge, cercando di cancellare le ingiustizie maggiori e di compiere quell'atto di unanime comprensione, che avevo richiamato all'inizio di questa seduta e che purtroppo non è stato compiuto a favore dei sinistrati.

ROBERTI. Noi votiamo questo disegno di legge con la stessa riserva fatta nella passata legislatura in sede di votazione, in Commissione e in Assemblea. Proporremo in prosieguo le modifiche e riforme necessarie per adeguare la legge agli effettivi diritti dei sinistrati.

TROISI, *Relatore*. I colleghi della maggioranza ed io voteremo a favore del disegno di legge, convinti che è stato fatto il massimo sforzo compatibile con le nostre esigenze e le nostre possibilità finanziarie. E siamo altresì convinti che abbiamo cercato di distribuire queste disponibilità con un criterio di equità, dando anche un impulso alla ricostruzione. Nello stesso tempo siamo persuasi che, in base alla esperienza derivante dalla applicazione concreta della legge, potremo trovare nuovi elementi per il perfezionamento della legge stessa. Ma, affinché questa attesa dei sinistrati sia appagata, bisogna che dall'altro ramo del Parlamento si segua lo stesso ritmo celere e che gli uffici preposti all'appli-

cazione della legge siano riorganizzati e attrezzati.

A questo proposito presento il seguente ordine del giorno:

« La Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti relativi ai danni di guerra, nell'approvare il disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, esprime il voto che si proceda ad una adeguata organizzazione degli uffici preposti all'attuazione del provvedimento legislativo, in modo da renderlo sollecitamente operante ».

SULLO. Dichiaro che voterò, come gli altri colleghi della democrazia cristiana, a favore del disegno di legge; e, unendomi al voto già espresso dall'onorevole Troisi, prego vivamente il Governo di svolgere un'azione il più possibile rapida, anche se questa dovesse portare, come è probabile, a dover stanziare in bilancio qualche cosa di più dei 30 miliardi fissati come minimo. Insomma, faccio voti al Governo che le pratiche procedano con la maggiore sollecitudine e che la situazione di cassa e di tesoreria non incida su quel che concerne lo snellimento della procedura, anche se si dovrà procedere ad un aumento dello stanziamento attuale.

CAROLEO. Voterò a favore della legge, con ogni riserva circa la presentazione delle modificazioni al testo che abbiamo approvato. Colgo l'occasione per raccomandare al Governo la rapidità nelle pratiche di concessione di mutui per la ricostruzione di edifici, perché mi risultano le difficoltà incontrate nell'U. N. R. R. A. - Casas.

PRESIDENTE. È già allo studio un provvedimento in proposito.

Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Troisi, da me anche firmato, letto testè dal primo proponente e sul quale il Governo è d'accordo.

(È approvato).

Constato che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

L'onorevole Roberti ha presentato il seguente ordine del giorno a firma anche mia e di tutti i componenti la Commissione presenti in questo momento: e cioè gli onorevoli Bosco Lucarelli, Caroleo, Colasanto, Cavallari, De' Cocci, Folchi, Fumagalli, Graziadei, Guariento, Mancini, Marabini, Matteotti Giancarlo, Menotti, Riccio, Sansone, Sullo, Tarozzi, Troisi, Valsecchi, Villani e Zaccagnini:

« La Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti relativi ai danni di guerra, in

 LEGISLATURA II — COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

occasione della votazione del disegno di legge per i danni di guerra, auspica che le istruzioni ministeriali per l'attuazione della legge possano essere sollecitamente predisposte, assicurando la collaborazione delle rappresentanze centrali e periferiche dell'associazione nazionale sinistrati di guerra e danneggiati di guerra e del comitato nazionale permanente per la più spedita applicazione della legge stessa ».

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Il Governo non si oppone a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Roberti, testè letto dal primo proponente.

(È approvato).

Constato che anche questo ordine del giorno risulta approvato all'unanimità.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

La proposta di legge Riccio (n. 54) si intende assorbita.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra ». (n. 230):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bosco Lucarelli, Caroleo, Castelli Avolio, Cavallari, Colasanto, De' Cocci, Folchi, Fumagalli, Graziadei, Guariento, Mancini, Marabini, Matteotti Giancarlo, Menotti, Riccio, Roberti, Sansone, Sullo, Tarozzi, Troisi, Valsecchi, Villani e Zaccagnini.

La seduta termina alle ore 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Avv. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI